SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%) **Anno 133° — Numero 174**

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 25 luglio 1992** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO-LEGGE 24 luglio 1992, n. 346.

Spese per il funzionamento del Ministero di grazia e giustizia. Pag. 3

DECRETO-LEGGE 24 luglio 1992, n. 347.

Norme in materia di trattamento economico dei sottufficiali delle Forze armate, nonché di spese connesse alla crisi del Golfo Persico. . . . . Pag. 3

DECRETO-LEGGE 24 luglio 1992, n. 348.

Disposizioni concernenti l'estinzione dei crediti di imposta e la soppressione della ritenuta sugli interessi, premi ed altri frutti derivanti da depositi e conti correnti interbancari, nonché altre disposizioni tributarie e finanziarie . . . . Pag. 5

DECRETO-LEGGE 25 luglio 1992, n. 349.

Misure urgenti per contrastare la criminalità organizzata in Sicilia. . . . . Pag. 10

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero delle finanze

DECRETO 18 luglio 1992.

Accertamento del cambio delle valute estere per il mese di giugno 1992 agli effetti delle norme del titolo I del testo unico delle imposte sui redditi . . . . Pag. 11

Ministero per i beni culturali e ambientali

DECRETO 21 luglio 1992.

Indizione delle elezioni dei rappresentanti del personale nel consiglio di amministrazione del Ministero per i beni culturali e ambientali . . . . Pag. 14

Ministero dei lavori pubblici

DECRETO 15 aprile 1992.

Approvazione del quarto elenco suppletivo delle acque pubbliche della provincia di Lucca . . . . Pag. 17

Ministero dell'agricoltura e delle foreste

DECRETO 17 luglio 1992.

Modificazione del modello relativo alla dichiarazione annuale di giacenza vino e prodotti vinicoli (Mod. 3) nonché dell'allegato *A* recante «Avvertenze generali e tabelle di codifica dei vini D.O.C. e D.O.C.G.» . . . Pag. 21

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Università di Siena

DECRETO RETTORALE 29 ottobre 1991.

Rettifica al decreto rettorale 4 giugno 1991 concernente modificazioni allo statuto dell'Università . . . Pag. 33

CIRCOLARI

Ministero del tesoro

CIRCOLARE 26 giugno 1992, n. 1.

Disposizioni in ordine all'elenco degli intermediari operanti nel settore finanziario di cui al capo II del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito dalla legge 5 luglio 1991, n. 197. Pag. 33

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Presidenza del Consiglio dei Ministri: Nomina del commissario del Governo nella regione Basilicata . . . Pag. 36

Ministero di grazia e giustizia:

Mancata conversione del decreto-legge 26 maggio 1992, n. 295, recante: «Spese per il funzionamento del Ministero di grazia e giustizia» . . . Pag. 36

Mancata conversione del decreto-legge 26 maggio 1992, n. 297, recante: «Norme in materia di trattamento economico e di potenziamento dei mezzi delle Forze armate, nonché di spese connesse alla crisi del Golfo Persico» . . . Pag. 36

Mancata conversione del decreto-legge 26 maggio 1992, n. 298, recante: «Disposizioni concernenti l'estinzione dei crediti di imposta e la soppressione della ritenuta sugli interessi, premi ed altri frutti derivanti da depositi e conti correnti interbancari, agevolazioni tributarie per incentivare l'abbattimento delle emissioni inquinanti l'atmosfera, la gestione del gioco del lotto, nonché altre disposizioni tributarie e finanziarie» . . . Pag. 36

Mancata conversione del decreto-legge 26 maggio 1992, n. 299, recante: «Misure urgenti in materia di rapporti internazionali e di italiani all'estero» . . . Pag. 36

Trasferimento di notaio . . . Pag. 36

Ministero delle partecipazioni statali: Nomina del commissario liquidatore dell'Ente partecipazioni e finanziamento industria manifatturiera . . . Pag. 36

Ministero della sanità:

Autorizzazione all'Istituto nazionale per lo studio e la cura dei tumori, in Milano, a conseguire un legato . . . Pag. 36

Autorizzazione alla Fondazione italiana per la ricerca sul cancro, in Milano, a conseguire un legato . . . Pag. 36

Autorizzazione all'ospedale maggiore di Milano a conseguire un legato . . . Pag. 36

Ministero del lavoro e della previdenza sociale:

Scioglimento di società cooperative . . . Pag. 37

Revoca degli amministratori e dei sindaci della società cooperativa «Domus Excelsa» a r.l., in Barletta, e nomina del commissario governativo . . . Pag. 37

RETTIFICHE

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al decreto del Ministro della sanità 3 luglio 1992 recante: «Indicazione delle informazioni e dei documenti da produrre a corredo della domanda di autorizzazione all'immissione in commercio di una specialità medicinale». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 165 del 15 luglio 1992) . . . Pag. 37

Comunicato relativo al decreto-legge 21 luglio 1992, n. 345, recante: «Misure urgenti in campo economico e sociale». (Decreto-legge pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 170 del 21 luglio 1992) . . . Pag. 38

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO-LEGGE 24 luglio 1992, n. 346.

Spese per il funzionamento del Ministero di grazia e giustizia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni in materia di miglioramenti dell'efficienza dei servizi del settore giudiziario;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 24 luglio 1992;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica e del tesoro;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

1. Il fondo per il miglioramento dell'efficienza dei servizi, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1990, n. 44, per il settore giudiziario del Ministero di grazia e giustizia è integrato, per l'anno 1992, della somma di L. 15.826.797.000 ai fini della erogazione di compensi diretti a retribuire la maggiore produttività, nonché le turnazioni, l'assistenza al magistrato e la reperibilità.

Art. 2.

1. Il compenso relativo alla reperibilità è esteso, per l'anno 1992, al personale con qualifica dirigenziale e direttiva del ruolo ad esaurimento appartenente al settore giudiziario.

Art. 3.

1. I compensi di cui agli articoli 1 e 2 sono determinati secondo i parametri stabiliti per il settore giudiziario nella tabella *A* allegata alla legge 29 novembre 1990, n. 342.

Art. 4.

1. All'onere derivante dall'applicazione degli articoli 1 e 2, valutato complessivamente in L. 16.883.692.000 per l'anno 1992, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1992, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento «Interventi vari in favore della giustizia».

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 5.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 luglio 1992

SCALFARO

AMATO, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

MARTELLI *Ministro di grazia e giustizia*

REVIGLIO *Ministro del bilancio e della programmazione economica*

BARUCCI, *Ministro del tesoro*

Visto, *il Guardasigilli:* MARTELLI

92G0390

DECRETO-LEGGE 24 luglio 1992, n. 347.

Norme in materia di trattamento economico dei sottufficiali delle Forze armate, nonché di spese connesse alla crisi del Golfo Persico.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di adeguare i livelli retributivi dei sottufficiali delle Forze armate e di assicurare i mezzi di copertura finanziaria per le attività connesse agli impegni italiani nella crisi del Golfo Persico;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 24 luglio 1992;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica e del tesoro;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

1. Al personale appartenente ai ruoli dei sottufficiali delle Forze armate è attribuito, con decorrenza 1° gennaio 1992, il trattamento economico corrispondente ai seguenti livelli retributivi:

Sergente	V
Sergente con + 4 anni di servizio	VI
Sergente maggiore - 2° Capo	VI
Maresciallo ordinario - Capo 3ª classe Maresciallo 3ª classe	VI
Maresciallo capo - Capo 2ª classe Maresciallo 2ª classe	VI-*bis*
Maresciallo maggiore - Capo 1ª classe Maresciallo 1ª classe	VII
Maresciallo maggiore «A» Capo 1ª classe «scelto» Maresciallo 1ª classe «scelto»	VII

Art. 2.

1. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 1, valutato in lire 155.270 milioni annui a decorrere dal 1992, si provvede, quanto a lire 31.000 milioni per l'anno 1992 e a lire 155.270 milioni per ciascuno degli anni 1993 e 1994, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 1992-1994 al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1992, all'uopo utilizzando l'accantonamento predisposto per «Adeguamento della corrispondenza dei livelli retributivi con le funzioni attribuite alle qualifiche ed ai gradi per il personale dei Corpi di polizia e delle Forze armate, previsto rispettivamente dall'articolo 16 del decreto-legge n. 344 del 1990, convertito in legge n. 21 del 1991 e dall'articolo 12 della legge n. 231 del 1990» e, quanto a lire 124.270 milioni per l'anno 1992, mediante riduzione degli stanziamenti iscritti ai capitoli 4011, 4031 e 4051, rispettivamente per lire 52.193 milioni, 27.526 milioni e 44.551 milioni, dello stato di previsione del Ministero della difesa per l'anno medesimo.

Art. 3.

1. Sono autorizzate, sugli stanziamenti iscritti nei pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero della difesa per l'anno finanziario 1991, le maggiori spese, pari a lire 362.660 milioni sostenute, anche dopo il 31 marzo 1991, in applicazione dell'articolo 3 del decreto-legge 23 agosto 1990, n. 247, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 ottobre 1990, n. 298, e degli articoli 1 e 2 del decreto-legge 19 gennaio 1991, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 1991, n. 88. Il trattamento previsto da detti provvedimenti legislativi deve intendersi applicabile a tutto il personale comunque inviato per le operazioni di missioni militari italiane nelle regioni coinvolte nella crisi del Golfo Persico.

2. Per far fronte alle ulteriori esigenze del Ministero della difesa intervenute nell'anno 1990 ed alle attività già svolte in tale anno in connessione alla particolare situazione determinatasi a seguito della crisi nell'area del Golfo Persico, è autorizzata altresì la spesa di lire 30.900 milioni da erogare con decreto del Ministro della difesa. All'onere relativo si provvede mediante riduzione degli stanziamenti iscritti ai capitoli 1832, per lire 4.930 milioni, 1874, per lire 4.500 milioni, 1878, per lire 4.500 milioni, 2002, per lire 1.000 milioni, e 4011, per lire 15.970 milioni, dello stato di previsione del Ministero della difesa per l'anno finanziario 1992.

3. Per le finalità e con le modalità previste dall'articolo 3-*bis* del decreto-legge 16 settembre 1987, n. 379, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1987, n. 468, è autorizzata la spesa di lire 87.000 milioni a decorrere dall'anno 1992. All'onere relativo si provvede, per il medesimo anno, mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 1605 dello stato di previsione del Ministero della difesa per l'anno 1992 e corrispondenti capitoli per gli esercizi successivi.

Art. 4.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 luglio 1992

SCÀLFARO

AMATO, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

ANDÒ, *Ministro della difesa*

REVIGLIO, *Ministro del bilancio e della programmazione economica*

BARUCCI, *Ministro del tesoro*

Visto, *il Guardasigilli:* MARTELLI

92G0391

DECRETO-LEGGE 24 luglio 1992, n. 348.

Disposizioni concernenti l'estinzione dei crediti di imposta e la soppressione della ritenuta sugli interessi, premi ed altri frutti derivanti da depositi e conti correnti interbancari, nonché altre disposizioni tributarie e finanziarie.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni concernenti l'estinzione dei crediti di imposta e la soppressione della ritenuta sugli interessi, premi ed altri frutti derivanti da depositi e conti correnti interbancari, nonché altre disposizioni tributarie e finanziarie;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 24 luglio 1992;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e dei trasporti;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

1. All'estinzione dei crediti risultanti dalla liquidazione delle dichiarazioni dei redditi e delle dichiarazioni annuali dell'imposta sul valore aggiunto, relativi ai periodi d'imposta chiusi entro il 31 dicembre 1985, il cui ammontare, al netto degli interessi, non risulta inferiore a lire 100 milioni per ciascuna imposta e per ciascun periodo d'imposta, si provvede, qualora ne sia fatta richiesta entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e dopo controllo da parte degli uffici competenti, mediante assegnazione ai creditori di titoli di Stato.

2. Le richieste di cui al comma 1 devono essere presentate con le modalità che saranno indicate con decreto del Ministro delle finanze entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, facendo salve quelle già presentate a norma del decreto del Ministro delle finanze 27 aprile 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 114 del 18 maggio 1992. Le operazioni di riscontro devono essere effettuate secondo quanto disposto dal predetto decreto del Ministro delle finanze e devono essere completate entro il 15 ottobre 1992 con il calcolo degli interessi relativi a ciascun credito computati fino al 31 dicembre 1992 secondo le disposizioni vigenti per ciascuna imposta.

3. Per l'attuazione delle disposizioni recate dai commi 1 e 2 il Ministro del tesoro è autorizzato ad emettere titoli di Stato avente libera circolazione con godimento 1° gennaio 1993 ad un tasso di interesse non inferiore a quello riconosciuto, dalle norme vigenti, ai soggetti creditori di imposta, fino all'importo massimo di lire 7.500 miliardi, le cui caratteristiche sono stabilite dallo stesso Ministro del tesoro con proprio decreto da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* entro il 30 novembre 1992, ed a versare all'entrata del bilancio dello Stato il ricavo netto dei titoli emessi, con imputazione della relativa spesa ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1992. Con lo stesso decreto sono determinate le modalità e le procedure di assegnazione dei titoli di cui al comma 2

4. Al rimborso dei crediti risultanti dalla liquidazione delle dichiarazioni dei redditi e delle dichiarazioni annuali dell'imposta sul valore aggiunto, relativi ai periodi di imposta chiusi entro il 31 dicembre 1985, il cui ammontare, al netto degli interessi, risulta inferiore a lire 100 milioni per ciascuna imposta e per ciascun periodo d'imposta si provvede, per quanto riguarda i crediti per imposte sui redditi, a norma del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, comprese le disposizioni introdotte con il presente articolo, e, per quanto riguarda i crediti per imposta sul valore aggiunto, a norma del comma 5.

5. Per i rimborsi dei crediti per imposta sul valore aggiunto e relativi interessi, di cui al comma 4, gli uffici provvedono mediante emissione di ordinativi di contabilità speciale firmati dal capo dell'ufficio e dal cassiere titolare, intestati agli aventi diritto. I titoli di spesa sono emessi sulla base di apposito verbale di liquidazione predisposto dal reparto amministrativo, firmato dal capo dell'ufficio. Al rimborso dell'imposta e al pagamento degli interessi si provvede contestualmente utilizzando i fondi della riscossione. Le procedure semplificate di riscontro finalizzate alla sollecita esecuzione dei rimborsi sono eseguite in conformità a quanto disposto dal decreto del Ministro delle finanze 26 febbraio 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 51 del 2 marzo 1992. La disposizione prevista dal comma 4 dell'articolo 38-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, come sostituito dall'articolo 4, comma 1, lettera *c)*, del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165, si applica anche al pagamento degli interessi relativi ai rimborsi afferenti gli anni 1986 e 1987.

6. All'articolo 42-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Entro l'anno solare successivo alla data di scadenza del termine della presentazione della dichiarazione dei redditi gli uffici delle imposte dirette e i centri di servizio formano, per ciascun anno di imposta, liste di rimborso che contengono, in corrispondenza di ciascun nominativo, le generalità dell'avente diritto, il numero di registrazione della dichiarazione originante il rimborso e l'ammontare dell'imposta da rimborsare, nonché riassunti riepilogativi, sottoscritti dal titolare dell'ufficio o da chi lo sostituisce, che riportano gli estremi ed il totale delle partite di rimborso delle singole liste.»;

b) il primo periodo del sesto comma è sostituito dal seguente: «I vaglia cambiari sono spediti per raccomandata ovvero, se di importo superiore a lire 10 milioni, per assicurata dalla competente sezione di tesoreria provinciale dello Stato all'indirizzo del domicilio fiscale degli aventi diritto, senza obbligo di avviso.».

7. I soggetti che si trovano nelle condizioni previste dal terzo comma, lettere *a)*, *d)* ed *e)*, dell'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, possono utilizzare, con l'osservanza delle prescrizioni dettate dal decreto del Ministro delle finanze 12 maggio 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 112 del 15 maggio 1992, le eccedenze di credito, se superiori a lire cinque milioni e non richieste a rimborso, risultanti dalle dichiarazioni annuali dell'imposta sul valore aggiunto relative agli anni di imposta successivi all'anno 1991, per effettuare acquisti e importazioni di beni ammortizzabili, nonché di beni e servizi per studi e ricerche, senza applicazione dell'imposta. Coloro che, non trovandosi nelle condizioni richieste, si avvalgono delle disposizioni recate dal presente comma sono soggetti alla sanzione prevista nell'articolo 46, terzo comma, primo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

8. Al primo comma dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il numero 7) è aggiunto il seguente numero:

«7-*bis*) i servizi di intermediazione resi in nome e per conto di agenzie di viaggio, di cui all'articolo 74-*ter*, relativi a prestazioni eseguite fuori dal territorio degli Stati membri della Comunità economica europea;».

9. Le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei confronti di Paesi esteri ed organizzazioni internazionali, inerenti e connesse alla partecipazione all'Esposizione internazionale specializzata «Colombo '92», non sono soggette all'imposta sul valore aggiunto, fermi restando gli obblighi di cui al titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. Non sono in ogni caso soggetti all'imposta sul valore aggiunto i trasferimenti al demanio statale delle opere di cui all'articolo 3, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 373.

10. La disposizione di cui all'articolo 67 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, come modificato dall'articolo 3, comma 11, del decreto-legge 30 dicembre 1991, n. 417, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1992, n. 66, si applica anche ai ruoli resi esecutivi anteriormente alla data di entrata in vigore del predetto decreto-legge n. 417 del 1991.

11. A decorrere dal 1° gennaio 1992 la ritenuta di cui al secondo comma dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, non si applica agli interessi, premi ed altri frutti maturati derivanti da depositi e conti correnti intrattenuti tra aziende ed istituti di credito.

12. All'onere derivante dall'applicazione dei commi 1 e 3, pari a lire 7.500 miliardi per l'anno 1992, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1992, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento «Rimborso dei crediti di imposta (regolazione debitoria) ed eliminazione della ritenuta sugli interessi dei conti interbancari». All'onere derivante dall'applicazione del comma 3, relativamente alla quota interessi sui titoli di Stato, valutato in lire 975 miliardi a decorrere dall'anno 1993, e alle minori entrate derivanti dall'attuazione del comma 11 al netto del maggior gettito rinveniente dall'applicazione della ritenuta relativa agli interessi sui titoli di Stato, valutato in lire 600 miliardi per l'anno 1993 ed in lire 100 miliardi a decorrere dal 1994, si provvede mediante parziale utilizzo delle proiezioni per gli anni 1993 e 1994 dell'accantonamento di cui al primo periodo del presente comma. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 2.

1. L'articolo 129, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come sostituito dall'articolo 11, comma 1, lettera *h)*, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, deve intendersi applicabile anche per la determinazione del reddito imponibile delle unità immobiliari urbane non di lusso, secondo i criteri di cui alla legge 2 luglio 1949, n 408, direttamente adibite ad abitazione principale del possessore e dei suoi familiari, quando il canone che sarebbe ritraibile, per effetto di regimi di determinazione legale, dalla locazione di tali unità, ridotto del 25 per cento, risulti inferiore per oltre un quinto al reddito medio ordinario risultante dall'applicazione delle tariffe d'estimo di cui al decreto del Ministro delle finanze 27 settembre 1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 229 del 30 settembre 1991, supplemento straordinario n. 9; in tal caso il reddito imponibile è determinato in misura pari a quella del canone ritraibile ridotto del 25 per cento. Per le unità immobiliari site nella città di Venezia centro e nelle isole della Giudecca, di Murano e di Burano, la presente disposizione si applica con riferimento al canone ritraibile ridotto del 40 per cento. Per unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale deve intendersi quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, e i suoi familiari dimorano abitualmente.

2. Agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati o emanati ed alle scritture private autenticate a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, nonché alle scritture private non autenticate presentate per la registrazione successivamente alla medesima data, si applicano le disposizioni di cui ai commi da 1 a 5 dell'articolo 2 del decreto-legge 7 febbraio 1985, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 1985, n. 118, come modificate dall'articolo 5-*bis* del decreto-legge 29 ottobre 1986, n. 708, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1986, n. 899, a condizione che nell'atto di acquisto il compratore dichiari, a pena di decadenza, oltre quanto previsto nelle predette disposizioni, di non avere già usufruito, quale

acquirente, delle agevolazioni previste dall'articolo 1 della legge 22 aprile 1982, n. 168, dall'articolo 2 del decreto-legge 7 febbraio 1985, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 1985, n. 118, nonché di quelle previste dall'articolo 3, comma 2, della legge 31 dicembre 1991, n. 415, e dal presente comma. Se gli immobili acquistati con i benefici previsti dal presente comma vengono ceduti a titolo oneroso o gratuito prima del decorso del termine di cinque anni dalla data dell'atto del loro acquisto, sono dovute le imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura ordinaria, con una soprattassa del 30 per cento delle imposte stesse, ovvero, se si tratta di cessioni soggette all'imposta sul valore aggiunto, è dovuta una penalità pari alla differenza tra l'aliquota ordinaria dell'imposta sul valore aggiunto e quella agevolata, aumentata del 30 per cento.

3. Le disposizioni del comma 2 si applicano, sempre che sussistano tutte le condizioni ed i requisiti previsti, anche per gli atti pubblici formati, gli atti giudiziari pubblicati o emanati e le scritture private autenticate successivamente al 1° gennaio 1992, se il contribuente, che non aveva potuto richiedere i benefici che erano stabiliti dall'articolo 3, comma 2, della legge 31 dicembre 1991, n. 415, presenta istanza, a pena di decadenza entro un anno dalla data dell'atto all'ufficio del registro competente, per usufruire delle agevolazioni e contestualmente dichiara, ai sensi e con le modalità dell'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, la sussistenza delle condizioni e dei requisiti indicati dal comma 2; per gli atti pubblici formati, gli atti giudiziari pubblicati o emanati, le scritture private autenticate e le scritture private non autenticate già sottoposti alla registrazione nel predetto periodo con l'assolvimento delle imposte in misura normale, si fa luogo al rimborso delle medesime imposte se il contribuente, sempre che sussistano le condizioni ed i requisiti sopra richiamati, con istanza da presentarsi allo stesso ufficio presso il quale è stato registrato l'atto di acquisto, presenta la dichiarazione sostitutiva di cui al presente comma.

Art. 3.

1. Con decreto del Ministro delle finanze da emanare entro il 30 novembre 1992 ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, è disposta la revisione delle tariffe d'estimo e delle rendite delle unità immobiliari urbane. Tale revisione avverrà sulla base di criteri che, al fine di determinare la redditività media ordinariamente ritraibile, facciano riferimento ai valori del mercato degli immobili e delle locazioni. Fino alla data di entrata in vigore delle nuove tariffe e delle nuove rendite e comunque non oltre il 31 dicembre 1993, restano in vigore e continuano ad applicarsi con la decorrenza di cui all'articolo 4, comma 4, della legge 29 dicembre 1990, n. 405, le tariffe d'estimo e le rendite già determinate in esecuzione del decreto del Ministro delle finanze 20 gennaio 1990, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 31 del 7 febbraio 1990.

2. La revisione generale della qualificazione, della classificazione e del classamento delle unità immobiliari urbane disposta con il decreto del Ministro delle finanze 18 marzo 1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 81 del 6 aprile 1991, deve avere effetto a partire dalla data di entrata in vigore delle tariffe e delle rendite determinate a seguito della revisione prevista nel comma 1.

3. Per l'applicazione dell'articolo 28, comma 8, della legge 30 dicembre 1991, n. 412; dell'articolo 1, comma 8, del decreto-legge 13 settembre 1991, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 1991, n. 363; degli articoli 25, comma 1, lettera *a)*, e 58, comma 2, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, e dell'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 27 aprile 1992, n. 269, nonché per la determinazione del limite al potere di rettifica degli uffici ai fini delle imposte di registro, ipotecaria e catastale, dell'imposta sulle successioni e donazioni, nonché di quella comunale sull'incremento di valore degli immobili, il valore delle unità immobiliari urbane deve essere determinato sulla base delle tariffe e delle rendite catastali, quali risultano stabilite dall'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali a seguito della revisione generale disposta, sulla base del valore unitario di mercato ordinariamente ritraibile, con il decreto del Ministro delle finanze 20 gennaio 1990 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 31 del 7 febbraio 1990.

Art. 4.

1. Alla legge 30 dicembre 1991, n. 413, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 10, comma 1, lettera *a)*, è aggiunto, in fine, dopo le parole: «, e successive modificazioni.», il seguente periodo: «Nei confronti dei contribuenti che esercitano contemporaneamente prestazioni di servizi ed altre attività e non provvedono alla distinta annotazione dei corrispettivi resta applicabile il limite di trecentosessanta milioni di lire relativamente a tutte le attività esercitate.»;

b) all'articolo 24, comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La rivalutazione non è, altresì, obbligatoria per gli immobili utilizzati dalle cooperative di cui all'articolo 10 ed al primo comma, primo periodo, dell'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601.»;

c) all'articolo 44, comma 1, le parole: «ai sensi dell'articolo 54» sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi degli articoli 54 e 55»;

d) all'articolo 44, il comma 6 è sostituito dal seguente:

«*6.* La eventuale eccedenza di imposta già versata, che non trovi compensazione con l'imposta da versare a norma dei commi da 1 a 4, potrà essere computata in detrazione nelle liquidazioni periodiche dell'anno 1993. Non si fa luogo a restituzione di soprattasse e pene pecuniarie già pagate.»;

e) all'articolo 48, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«*4-bis*. Nel periodo e nei limiti in cui opera la sospensione di cui al comma 1, è altresì sospesa l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 60, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni.»;

f) all'articolo 49, comma 7, l'ultimo periodo è soppresso;

g) all'articolo 53, comma 8, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Da tale data decorrono in caso di mancato pagamento, i termini ordinari per l'accertamento, sia della base imponibile che del tributo.»;

h) all'articolo 53, il comma 10 è sostituito dal seguente:

«*10*. Per le imposte dovute ai sensi dei commi 1, 2, 5, 6, 7, 8 e 9 non sono dovuti gli interessi di mora.»;

i) all'articolo 57, comma 2, secondo periodo, dopo le parole: «termini di prescrizione e di decadenza riguardanti» sono aggiunte le seguenti: «l'accertamento e»;

l) all'articolo 57, comma 3, le parole: «di cui agli articoli da 44 a 48» sono sostituite dalle seguenti: «di cui agli articoli 44, 45, 46 e 48»;

m) all'articolo 59, comma 1, le parole: «articoli 34 e 44» sono sostituite dalle seguenti: «articoli 34, 36 e 44»;

n) all'articolo 59, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma:

«*1-bis*. Nel caso di presentazione della dichiarazione integrativa ai sensi dell'articolo 36, gli importi iscritti a ruolo e versati indicati nel comma 1 si scomputano limitatamente alla parte afferente i maggiori imponibili dichiarati.».

2. All'articolo 33, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nei confronti dei contribuenti che esercitano contemporaneamente prestazioni di servizi ed altre attività e non provvedono alla distinta annotazione dei corrispettivi resta applicabile il limite di trecentosessanta milioni di lire relativamente a tutte le attività esercitate.».

3. L'importo dovuto ai sensi del titolo VI della legge 30 dicembre 1991, n. 413, ad integrazione delle imposte sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, eccedente l'ammontare eventualmente già accantonato; può essere imputato alle riserve preesistenti. L'ammontare non prelevato dalle riserve può essere imputato nel conto dei profitti e delle perdite, in unica soluzione o in quote costanti nell'esercizio stesso e nei successivi ma non oltre il quarto, a partire dall'esercizio chiuso al 31 dicembre 1991 o da quello chiuso al 31 dicembre 1992, ovvero in corso a tali date. Le rettifiche contabili di cui all'articolo 33, commi 7, 8 e 9, della predetta legge dovranno essere effettuate nell'esercizio chiuso al 31 dicembre 1991 o in quello chiuso al 31 dicembre 1992, ovvero in quelli in corso a tali date.

4. Il comma 3, ultima parte, dell'articolo 1 del decreto-legge 5 dicembre 1991, n. 386, convertito dalla legge 29 gennaio 1992, n. 35, si interpreta nel senso che il capitale sociale può altresì essere costituito dal patrimonio, comprensivo dei diritti esercitati in forma esclusiva, stimato ai sensi dell'articolo 2343 del codice civile, salvo quanto stabilito dal comma 12 dello stesso articolo.

5. Il comma 18 dell'articolo 1 del decreto-legge 5 dicembre 1991, n. 386, convertito dalla legge 29 gennaio 1992, n. 35, si interpreta nel senso che le disposizioni contenute nell'articolo 7, comma 2, della legge 30 luglio 1990, n. 218, e successive modificazioni, si applicano anche alla trasformazione prevista dallo stesso decreto.

6. Al fine di dare attuazione al trasferimento dei beni in favore dell'ente «Ferrovie dello Stato», disposto dagli articoli 1 e 15 della legge 17 maggio 1985, n. 210, gli uffici tecnici erariali e le conservatorie dei registri immobiliari, nonché gli uffici tavolari delle regioni Friuli-Venezia Giulia e Trentino-Alto Adige, sono autorizzati a provvedere agli adempimenti di rispettiva competenza in ordine alle operazioni di trascrizione e voltura sulla base di schede contenenti gli elementi identificativi di ciascun bene e delle relative note di trascrizione compilate e presentate dall'ente «Ferrovie dello Stato». Le schede suddette devono altresì contenere: l'indicazione degli oneri gravanti sui beni a favore delle amministrazioni dello Stato e di terzi o dei relativi limiti; la valutazione dei beni riferita ai valori di mercato corrente al 31 dicembre 1985, fatte salve le successive variazioni per le modifiche nelle destinazioni urbanistiche nella zona, sino alla data di entrata in vigore del presente decreto; l'attestazione, da parte dei direttori compartimentali dell'ente «Ferrovie dello Stato» territorialmente competenti, che alla data del 31 dicembre 1985 il bene risultava nella disponibilità della Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.

7. L'ente «Ferrovie dello Stato» contestualmente alla presentazione delle schede e delle note di trascrizione di cui al comma 6 agli uffici e conservatorie di cui al medesimo comma, trasmette le stesse schede e note di trascrizione al Ministero delle finanze che può sollevare contestazioni a riguardo nel termine di sessanta giorni dalla data del ricevimento. La contestazione sospende l'efficacia della trascrizione di cui al comma 6 ed è definita con decreto adottato dal Ministro delle finanze, di intesa con il Ministro dei trasporti. Nel caso in cui disponga il trasferimento del bene, il decreto costituisce titolo per la trascrizione e voltura.

8. Sono comunque esclusi dalla procedura di cui ai commi 6 e 7 i beni e i diritti, non destinati all'esercizio ferroviario che abbiano formato oggetto di atti di disposizione del Ministero delle finanze o dell'ente «Ferrovie dello Stato» non ancora perfezionati alla data di entrata in vigore del presente decreto. Il Ministero delle finanze e l'ente «Ferrovie dello Stato» sono tenuti a comunicarsi reciprocamente l'elenco dei beni e diritti di cui al presente comma. Le eventuali controversie sulla spettanza dei suddetti beni e diritti sono risolte con decreto adottato dal Ministro delle finanze, di intesa con il Ministro dei trasporti.

Art. 5.

1. Il servizio del lotto automatizzato resta affidato al Ministero delle finanze, che può trasferire, con apposita concessione, i propri poteri a soggetto che dia idonee garanzie di affidabilità e di sicurezza in ordine alla consistenza patrimoniale e alla struttura tecnico-organizzativa.

2. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, saranno stabilite le modalità di trasferimento al soggetto suindicato dei poteri pubblici inerenti al gioco del lotto automatizzato, anche ai fini del pagamento delle vincite al lotto.

3. Il fondo per i progetti finalizzati di cui all'articolo 26 della legge 11 marzo 1988, n. 67, è integrato di lire 100,5 miliardi per l'anno 1992; al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1992-1994, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1992, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento.

Art. 6.

1. Per gli anni 1992 e 1993, per favorire la ristrutturazione della rete distributiva, è autorizzata rispettivamente la spesa di lire 50 miliardi e di lire 100 miliardi al fine di consentire, entro il limite di tale stanziamento, la concessione di un credito di imposta a favore delle imprese che gestiscono impianti di distribuzione di carburanti, da valere ai fini del pagamento dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche, dell'imposta locale sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto. Tale credito non concorre alla formazione del reddito imponibile.

2. L'ammontare del credito attribuibile per ciascun litro di carburante erogato è stabilito, sulla base del volume di carburante erogato nell'anno precedente, per l'anno 1992 con il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro delle finanze, 4 giugno 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 22 giugno 1992, e, per l'anno successivo, con analogo decreto da emanare entro il 31 marzo 1993. Il credito di imposta non compete per il volume di carburante erogato superiore ai 10 milioni di litri.

3. Le disposizioni del presente articolo si applicano ai versamenti delle imposte sui redditi dovuti a titolo di acconto per il periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto. L'eccedenza del credito di imposta determinato ai sensi del comma 2 e non assorbita in sede di versamento della prima rata di tali acconti può essere scomputata, oltre che in sede di versamento della seconda rata degli acconti e del saldo, anche in occasione dei versamenti dell'imposta sul valore aggiunto da effettuare successivamente al 1° agosto 1992. Per la esposizione nella dichiarazione dei redditi del credito di imposta utilizzato, nonché per i relativi controlli e per le comunicazioni al Ministero del tesoro, al fine delle conseguenti contabilizzazioni, si applica il decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, 13 giugno 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 151 del 29 giugno 1992

4. All'onere derivante dall'attuazione dei commi precedenti, pari a lire 50 miliardi per l'anno 1992 e a lire 100 miliardi per l'anno 1993, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1992-1994, al capitolo 9001 dello stato di previsione lel Ministero del tesoro per l'anno 1992, all'uopo utilizzando l'accantonamento «Interventi per la ristrutturazione della rete di distribuzione dei carburanti». Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

5. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 1994, gli aumenti dell'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovraimposta di confine previsti dall'articolo 23, comma 8, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, non si applicano alla benzina avente un tenore di benzene non superiore all'1 per cento in volume e agli oli da gas per uso combustibile con tenore di zolfo non superiore allo 0,1 per cento espresso in peso, fino all'importo complessivo, rispettivamente di lire 20 al litro per la benzina e di lire 21 al litro per gli oli da gas, previo accertamento da parte del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato dei relativi costi. La differenza di imposta non dovuta per effetto dell'applicazione della presente disposizione viene rimborsata al soggetto obbligato al pagamento del tributo mediante accredito da utilizzare per l'estrazione di prodotti petroliferi senza pagamento d'imposta per un importo corrispondente alle somme di cui è riconosciuto il diritto al rimborso, con l'osservanza delle modalità e condizioni da stabilirsi con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro.

Art. 7.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 luglio 1992

SCÀLFARO

AMATO, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

GORIA, *Ministro delle finanze*

BARUCCI, *Ministro del tesoro*

REVIGLIO, *Ministro del bilancio e della programmazione economica*

TESINI *Ministro dei trasporti*

Visto, *il Guardasigilli:* MARTELLI

92G0392

DECRETO-LEGGE 25 luglio 1992, n. 349.

Misure urgenti per contrastare la criminalità organizzata in Sicilia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di utilizzare, nell'ambito della lotta alla criminalità organizzata, contingenti di Forze armate in operazioni di polizia nel territorio della regione siciliana, al fine di conseguire un più diffuso controllo dell'ordine pubblico e di garantire la sicurezza dei cittadini;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 25 luglio 1992;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri della difesa e dell'interno, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

1. Fermo quanto previsto dalle disposizioni vigenti, i prefetti delle province siciliane, nell'ambito di operazioni di sicurezza e controllo del territorio e di prevenzione di delitti di criminalità organizzata, sono autorizzati ad avvalersi di contingenti di personale militare delle Forze armate, posti a loro disposizione dalle competenti autorità militari ai sensi dell'articolo 13 della legge 1° aprile 1981, n. 121, e dell'articolo 19 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, e successive modificazioni, nonché delle norme di esecuzione vigenti.

2. Nel corso delle operazioni di cui al comma 1 i militari delle Forze armate agiscono con le funzioni di agenti di pubblica sicurezza. Essi possono procedere alla identificazione e alla immediata perquisizione sul posto di persone e mezzi di trasporto a norma dell'articolo 4 della legge 22 maggio 1975, n. 152, anche al fine di prevenire o impedire comportamenti che possono mettere in pericolo l'incolumità di persone o la sicurezza dei luoghi o delle infrastrutture vigilati.

3. Ai fini di identificazione o per completare gli accertamenti o per altri gravi motivi, il personale impiegato nelle operazioni di cui al comma 1 accompagna le persone indicate al comma 2 presso i più vicini uffici o comandi della Polizia di Stato o dell'Arma dei carabinieri, consegnando le armi, gli esplosivi e gli altri oggetti eventualmente rinvenuti. Nei confronti delle persone accompagnate si applicano le disposizioni dell'articolo 349 del codice di procedura penale.

4. In conformità a quanto previsto dalle disposizioni di cui all'articolo 352 del codice di procedura penale, delle operazioni di perquisizione è data notizia, senza ritardo e comunque entro 48 ore, al procuratore della Repubblica presso il tribunale del luogo in cui le operazioni sono effettuate, il quale, se ne ricorrono i presupposti, le convalida entro le successive 48 ore.

Art. 2.

1. Il personale di cui al comma 1 è posto a disposizione dei prefetti interessati fino al 31 dicembre 1992. Il Consiglio dei Ministri può prorogare tale termine per un periodo non superiore a mesi sei, ulteriormente prorogabile una sola volta.

2. Il Consiglio dei Ministri, sentite le competenti commissioni parlamentari, con propria deliberazione può autorizzare i prefetti di altre province ad avvalersi delle disposizioni di cui all'articolo 1.

Art. 3.

1. Agli ufficiali, sottufficiali e militari di truppa delle Forze armate compresi nei contingenti di cui all'articolo 1 è attribuita una indennità onnicomprensiva, determinata con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con i Ministri dell'interno e della difesa, nei limiti previsti al comma 2.

2. All'onere derivante dall'applicazione del presente decreto, valutato in lire 80 miliardi per l'anno 1992 ed in lire 160 miliardi per l'anno 1993, si provvede con corrispondente quota delle maggiori entrate recate dal decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, concernente misure urgenti per il risanamento della finanza pubblica.

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

1. I militari in ferma di leva prolungata di cui all'articolo 5 della legge 24 dicembre 1986, n. 958, possono essere trattenuti, a domanda, per ulteriori due anni in aggiunta alla ferma triennale di cui al comma 1 dello stesso articolo 5, nel limite massimo annuale fissato con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro del tesoro.

Art. 5.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 luglio 1992

SCÀLFARO

AMATO, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

ANDÒ, *Ministro della difesa*

MANCINO, *Ministro dell'interno*

MARTELLI, *Ministro di grazia e giustizia*

Visto, *il Guardasigilli:* MARTELLI

92G0394

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 18 luglio 1992.

Accertamento del cambio delle valute estere per il mese di giugno 1992 agli effetti delle norme del titolo I del testo unico delle imposte sui redditi.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, con il quale è stato approvato il testo unico delle imposte sui redditi;

Visto l'art. 76, ultimo comma, dello stesso testo unico, con il quale è previsto che agli effetti delle norme del titolo I che vi fanno riferimento il cambio delle valute estere in ciascun mese è accertato, su conforme parere dell'Ufficio italiano dei cambi, con decreto del Ministro delle finanze;

Considerata la necessità di provvedere all'accertamento del cambio mensile delle valute estere ammesse alla quotazione ufficiale per il mese di giugno 1992;

Considerata, altresì, la necessità di provvedere all'accertamento del cambio delle valute non di conto valutario;

Acquisito il parere dell'Ufficio italiano dei cambi ed in conformità a tale parere;

Decreta:

Art. 1.

Agli effetti delle norme del titolo I del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che vi fanno riferimento, il cambio mensile delle valute estere previste dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148 e dall'art. 3 del decreto del Ministro del commercio con l'estero 10 marzo 1989, n. 105, per il mese di giugno 1992 è accertato come segue:

Dollaro USA	Lit.	1.190,960
Marco tedesco	»	756,182
Franco francese	»	224,658
Fiorino olandese	»	671,329
Franco belga	»	36,746
Lira sterlina	»	2.206,391
Lira irlandese	»	2.019,551
Corona danese	»	196,349
Dracma greca	»	6,241
ECU	Lit.	1.550,244
Dollaro canadese	»	995,405
Yen giapponese	»	9,381
Franco svizzero	»	834,408
Scellino austriaco	»	107,446
Corona norvegese	»	193,462
Corona svedese	»	209,465
Marco finlandese	»	277,663
Escudo portoghese	»	9,102
Peseta spagnola	»	12,021
Dollaro australiano	»	899,879

Art. 2.

Agli effetti delle norme del titolo I del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che vi fanno riferimento, il cambio delle valute estere non quotate in Italia, calcolato in base alla media dei cambi indicativi delle valute rilevati con riferimento alla quotazione del dollaro USA in Italia alle date del 15 e 30 giugno 1992, è accertato, per il mese di giugno 1992, come segue:

Afganistan:		
Afgano	Lit.	22,071
Albania:		
Lek	»	23,442
Algeria:		
Dinaro algerino	»	53,678
Angola:		
Kwanza	»	2,158
Arabia saudita:		
Riyal saudita	»	313,293
Argentina:		
Peso Argentina	»	1.182,756
Bahrain:		
Dinaro Bahrain	»	3.116,846
Bangla Desh:		
Taka	»	31,982
Barbados:		
Dollaro Barbados	»	582,799
Belize:		
Dollaro Belize	»	586,093
Bermude:		
Dollaro Bermude	»	1.171,460
Bhutan:		
Rupia Bhutan	»	40,417

Birmania:		
Kyat	Lit.	197,533
Bolivia:		
Boliviano	»	303,096
Botswana:		
Pula	»	588,129
Brasile:		
Cruzeiro	»	0,370
Brunei:		
Dollaro Brunei	»	722,782
Bulgaria:		
Leva	»	61,320
Burundi:		
Franco Burundi	»	5,778
C.S.I..		
Rublo (Market Rate)	»	12,904
C.S.I..		
Rublo (U.)	»	2.100,455
Cambogia:		
Riel	»	1,379
Capoverde:		
Escudo Capoverde	»	17,310
Caraibi:		
Dollaro Caraibi	»	434,140
Cayman Isole:		
Dollaro Cayman	»	1.379,109
Cecoslovacchia:		
Corona cecoslovacca	»	41,525
Cile:		
Peso cileno	»	3,295
Cina:		
Renmimbi	»	216,692
Cipro:		
Lira cipriota	»	2.624,527
Colombia:		
Peso colombiano	»	1,881
Comun. Finanz. Africana:		
Franco C.F.A.	»	4,482
Corea del Nord:		
Won	»	537,698
Corea del Sud:		
Won	»	1,490
Costa Rica:		
Colon costaricano	»	9,420
Cuba:		
Peso cubano	»	1.547,739
Dominicana:		
Peso dominicano	»	90,165
Ecuador:		
Sucre	»	0,842
Egitto:		
Lira egiziana	Lit.	352,911
El Salvador:		
Colon salvadoregno	»	146,281
Emirati Arabi Uniti:		
Dirham Emirati Arabi	»	320,860
Etiopia:		
Birr	»	570,172
Filippine:		
Peso filippino	»	46,758
Gambia:		
Dalasi	»	133,504
Ghana:		
Cedi	»	2,911
Giamaica:		
Dollaro Giamaica	»	53,337
Gibuti:		
Franco Gibuti	»	6,721
Giordania:		
Dinaro giordano	»	1.732,171
Guatemala:		
Quetzal	»	227,636
Guinea Bissau:		
Peso Guinea Bissau	»	0,234
Guinea Conakry:		
Franco Guinea	»	1,443
Guyana:		
Dollaro Guyana	»	9,445
Haiti:		
Gourde	»	234,292
Honduras:		
Lempira	»	216,449
Hong Kong:		
Dollaro Hong Kong	»	151,603
India:		
Rupia indiana	»	40,417
Indonesia:		
Rupia indonesiana	»	0,578
Iran:		
Rial iraniano	»	18,316
Iraq:		
Dinaro iracheno	»	3.690,623
Islanda:		
Corona islandese	»	20,712
Israele:		
Shekel	»	478,912
Jugoslavia:		
Nuovo dinaro jugoslavo	»	3,728
Kenia:		
Scellino keniota	»	36,553

Kuwait:		
Dinaro Kuwait	Lit.	4.053,994
Laos:		
Nuovo Kip	»	1,650
Libano:		
Lira libanese	»	0,670
Liberia:		
Dollaro liberiano	»	1.171,460
Libia:		
Dinaro libico	»	4.313,771
Macao:		
Pataca	»	146,703
Madagascar:		
Franco Rep. malgascia	»	0,652
Malawi:		
Kwacha	»	333,684
Malaysia:		
Ringgit	»	466,923
Maldive:		
Rufiyaa	»	118,280
Malta:		
Lira maltese	»	3.779,420
Marocco:		
Dirham Marocco	»	136,721
Mauritania:		
Ouguiya	»	14,060
Mauritius:		
Rupia Mauritius	»	75,815
Messico:		
Peso messicano	»	0,387
Mongolia:		
Tugrik	»	29,303
Mozambico:		
Metical	»	0,491
Nepal:		
Rupia nepalese	»	25,416
Nicaragua:		
Cordoba	»	234,430
Nigeria:		
Naira	»	63,493
Nuova Zelanda:		
Dollaro neozelandese	»	636,359
Oman:		
Rial Oman	»	3.051,886
Pakistan:		
Rupia pakistana	»	49,818
Panama:		
Balboa	»	1.171,460
Papua Nuova Guinea:		
Kina	»	1.227,652
Paraguay:		
Guarani	Lit.	0,801
Perù:		
New Sol	»	1.019,055
Polinesia Francese:		
Franco C.F.P.	»	12,376
Polonia:		
Zloty	»	0,086
Qatar:		
Riyal Qatar	»	322,788
Romania:		
Leu	»	4,537
Rwanda:		
Franco Ruanda	»	9,098
São Tomé:		
Dobra	»	4,883
Seychelles:		
Rupia Seychelles	»	240,972
Sierra Leone:		
Leone	»	2,817
Singapore:		
Dollaro Singapore	»	722,782
Siria:		
Lira siriana	»	57,883
Slovenia:		
Tallero Slovenia	»	13,889
Somalia:		
Scellino somalo	»	0,447
Sri Lanka:		
Rupia Sri Lanka	»	28,268
Sud Africa:		
Rand	»	418,968
Sudan:		
Lira sudanese	»	64,229
Surinam:		
Fiorino Surinam	»	656,680
Taiwan:		
Dollaro Taiwan	»	46,903
Tanzania:		
Scellino Tanzania	»	3,929
Thailandia:		
Baht	»	46,248
Trinidad e Tobago:		
Dollaro Trinidad e Tobago	»	270,101
Tunisia:		
Dinaro tunisino	»	1.332,179
Turchia:		
Lira turca	»	0,172
Uganda:		
Scellino ugandese	»	1,011
Ungheria:		
Forint	»	14,882

Uruguay:		
Peso uruguaiano	Lit.	0,390
Venezuela:		
Bolivar	»	18,515
Vietnam:		
Dong	»	0,104
Yemen Merid.:		
Dinaro Yemen	»	2.520,945
Yemen Sett.:		
Rial	»	85,545
Zaire:		
Zaire	»	0,005
Zambia:		
Kwacha	»	7,778
Zimbabwe:		
Dollaro Zimbabwe	»	234,239

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 luglio 1992

Il Ministro: GORIA

92A3493

MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

DECRETO 21 luglio 1992.

Indizione delle elezioni dei rappresentanti del personale nel consiglio di amministrazione del Ministero per i beni culturali e ambientali.

IL MINISTRO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1977, n. 721, recante il regolamento per la elezione dei rappresentanti del personale nei consigli di amministrazione e organi similari ai sensi dell'art. 7 della legge 28 ottobre 1970, n. 775;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 febbraio 1979, n. 41, che reca modificazioni al regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1977, n. 721;

Considerato che a norma del predetto regolamento occorre indire le elezioni per la nomina di otto rappresentanti del personale, in seno al consiglio di amministrazione di questo Ministero, di cui quattro titolari e quattro supplenti ai sensi dell'art. 7 della citata legge n. 775;

Sentito il consiglio di amministrazione che si è regolarmente pronunciato su tutte le questioni di propria competenza ivi compresa la proposizione delle «terne» per la designazione dei componenti sia della commissione elettorale centrale e sia delle commissioni elettorali circoscrizionali, in data 14 aprile 1992;

Esaminata la nota prot. n. 2126 del 9 giugno 1992 con la quale il presidente della Corte dei conti ha designato il magistrato incaricato a presiedere la commissione elettorale centrale;

Visto il telefax n. 86648/8 del 14 marzo 1992 con il quale la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la funzione pubblica, ha individuato la data delle predette elezioni nei giorni 29 e 30 novembre 1992;

Vista la nota prot. n. 9161 del 2 aprile 1992 della Direzione generale per gli affari generali amministrativi e del personale del Ministero per i beni culturali e ambientali con la quale viene espresso nulla osta allo svolgersi delle elezioni nella data sopra indicata;

Decreta:

Art. 1.

Le elezioni dei rappresentanti del personale nel consiglio di amministrazione del Ministero per i beni culturali e ambientali sono indette per i giorni 29 novembre 1992 dalle ore 8 alle ore 20 e 30 novembre 1992 dalle ore 8 alle ore 14.

Art. 2.

Le circoscrizioni elettorali, relative alle elezioni sopra indicate, sono determinate come segue:

Abruzzo	L'Aquila	Soprintendenza per i beni ambientali, architettonici, artistici e storici
Basilicata . . .	Potenza	Soprintendenza archeologica
Calabria	Cosenza	Soprintendenza per i beni ambientali, architettonici, artistici e storici
Campania . . .	Napoli	Biblioteca nazionale
Emilia-Romagna	Bologna	Biblioteca universitaria
Friuli-Venezia Giulia	Trieste	Soprintendenza archeologica e per i beni ambientali, architettonici, artistici e storici
Lazio	Roma	Commissione elettorale centrale - Direzione generale del personale
	Roma	Commissione elettorale circoscrizionale - Soprintendenza per i beni ambientali e architettonici del Lazio
Liguria	Genova	Soprintendenza archeologica
Lombardia .	Milano	Soprintendenza per i beni artistici e storici

Marche	Ancona	Soprintendenza archeologica
Molise	Campobasso	Soprintendenza archeologica e per i beni ambientali, architettonici, artistici e storici
Piemonte - Valle d'Aosta	Torino	Soprintendenza per i beni ambientali e architettonici
Puglia	Bari	Soprintendenza per i beni ambientali, architettonici, artistici e storici
Sardegna . . .	Cagliari	Soprintendenza per i beni ambientali, architettonici, artistici e storici
Sicilia	Palermo	Soprintendenza archivistica
Toscana	Firenze	Biblioteca nazionale centrale
Umbria	Perugia	Archivio di Stato
Veneto - Trentino-Alto Adige	Venezia	Soprintendenza per i beni ambientali e architettonici

Art. 3.

La commissione elettorale centerale è costituita come segue:

Presidente:

Avoli dott. Alberto, consigliere della Corte dei conti.

Membri:

Cecchini dott. Luciano, dirigente superiore U.C.B. librari Roma;

Aronica dott.ssa Rosa, dirigente superiore U.C.B. archiv. Roma;

Miano dott. Ugo, dirigente superiore U.C.B.A.A.A.A.S. Roma;

Rizza dott.ssa Velia, dirigente superiore D.A.G. Roma;

Silvestro dott. Elio Vito, dirigente superiore D.A.G. Roma;

Dickmann dott. Roberto, primo dirigente D.A.G. Roma.

La commissione elettorale centrale avrà sede in Roma, via del Collegio Romano, 27.

Art. 4.

Le commissioni elettorali circoscrizionali sono così costituite nelle sedi di cui all'art. 2:

ABRUZZO

Presidente:

Mancini dott. Renzo, primo dirigente S.A.A.A.S. L'Aquila.

Membri:

Celli Vincenzina, archivista di Stato A.S. L'Aquila;

Manzi Giuseppe, capo tecnico S.A.A.A.S. L'Aquila;

Bologna Luciano, coll. amm. S.A.A.A.S. L'Aquila;

Di Nozzi Paola, coll. amm. contab. S.A. Chieti;

De Angelis Mauro, coll. amm. S.A.A.A.S. L'Aquila;

Benegiamo Marcello, coll. bibliot. A.S. Chieti.

BASILICATA

Presidente:

Nenni dott. Mario, primo dirigente S. archiv. Potenza.

Membri:

Mastromarino Giuseppe, funz. amm. S.A.S. Matera;

Sassano Raffaele, dirett. amm. S.A.A. Potenza;

Silletti Carlo, ass. tecnico S.A. Potenza;

Cosentino Aldo, ass. tecnico S.A.A.A.S. Potenza;

Iannuzzi Domenico, ass. tecnico S.A.A.A.S. Potenza;

Demma Giuseppe, coll. amm. A.S. Matera.

CALABRIA

Presidente:

Ceccarelli Aldo, primo dirigente archit. S.A.A.A.S. Cosenza.

Membri:

Falvo Antonio, funz. amm. S.A.A.A.S. Cosenza;

Nicotera Enzo Mario, coll. bibliot. A.S. Cosenza;

Noceti Luigi, assistente tecnico S.A.A.A.S. Cosenza;

Serafino Domenico, assistente tecnico S.A. Reggio Calabria;

Di Cunto Giuseppe Maria, assistente tecnico S.A. Reggio Calabria;

Curcio Mario, coll. amm. contab. S.A.A.A.S. Cosenza.

CAMPANIA

Presidente:

De Caro Stefano, primo dirigente S.A. Napoli.

Membri:

D'Amore Luigi, addetto serv. vigil. S A.S. Napoli.

Mastellone Aniello, addetto serv. vigil. S.A. Pompei;

Barretta Aniello, assistente tecnico S.A. Napoli;

Solla Giulio, assistente tecnico S.A. Napoli.

Bonamano Francesco, coll. amm. A.S. Caserta;

Lombardi Rachelina, coll. amm. contab. A.S. Napoli.

EMILIA-ROMAGNA

Presidente:

Rosiello Possa Isabella, dirigente superiore A.S. Bologna.

Membri:

Franchi Gianfranco, sopr. dir. R.E. S. archiv. Bologna;
Castellari Antonio, coll. amm. contab. S. archiv. Bologna;
Costanigro Francesco, assistente tecnico S.A. Bologna;
Biondi Dario Fabio, assistente tecnico S.A.A. Bologna;
Fazziani Gianni, operatore amm. A.S. Bologna;
Poletti Paola, coll. amm. A.S. Ravenna.

FRIULI-VENEZIA GIULIA

Presidente:

Pastore Zenarola Ivonne, dirig. super. A.S. Udine.

Membri:

Anselmi Demetrio, coll. amm. S.A.A.A.A.S. Trieste;
Pasquali Giacomo, direttore S.A.A.A.A.S. Trieste;
Bonutti Renato, oper. amm. S.A.A.A.A.S. Trieste;
Sidotti Tullio, assistente tecnico S.A.A.A.A.S. Trieste;
Monaco Loredana, oper. amm. A.S. Udine;
Damiani Flavia, coll. amm. A.S. Trieste.

LAZIO

Presidente:

Serio Mario, direttore generale A.C.S. Roma.

Membri:

Bianchini Ivo, funz. amm. C.N. Roma;
Franchini Antonio, addetto servizi vigilanza S.A.S. Roma;
Belfiore Chiara, assistente tecnico S.A.O. Roma;
Caporali Secondo, operatore amm. A.S. Roma;
Di Sora Claudio, coll. amm. contab. S.A.S. Roma;
Baldari Orietta, coll. amm. contab. S.A. Roma.

LIGURIA

Presidente:

Agosto Aldo, primo dirigente S. archiv. Genova.

Membri:

Bellezza Ernesto, bibliotecario bibl. univ. Genova;
Belcastro Domenico, coll. amm. contab. S.A.S. Genova;
Gardini Alexandre, assistente tecnico S.A. Genova;
Grimaldi Valter, assistente tecnico A.S. Genova;
Serra Laura, operatore amm. S.A.A. Genova;
Tognetti Giovanni, falegname special. S.A.S. Genova.

LOMBARDIA

Presidente:

Petraroia Pietro, primo dirigente S.A.S. Milano.

Membri:

Ricciardi Giancarla, funz. amm. S.A.S. Milano;
Santorsola Francesco, coll. bibliotecario B.N.B. Milano;
Moscatello Giuseppe, addetto servizi vigilanza B.U. Pavia;
Pezzini Emanuela, assistente tecnico S.A.S. Mantova;
Sibilia Cesare, operatore amm. A.S. Como;
D'Ambrosio Vincenzo, addetto alle lavoraz. A.S. Milano.

MARCHE

Presidente:

Dal Poggetto Della Nave Martini Paolo, dirigente superiore S.A.S. Urbino.

Membri:

Testa Ettore, coll. amm. S.A. Ancona;
Tozzi Sergio, operatore tecnico S.A. Ancona;
Bonifazi Sante, operatore amm. A.S. Ancona;
Pradarelli Silvia, operatore amm. A.S. Pesaro;
Pieroni Maria Vittoria, coll. amm. contab. S.A.A. Ancona;
Ciarmatori Miranda, coll. amm. contab. S.A.A. Ancona.

MOLISE

Presidente:

Pasquali De Benedettis Renata, sopr. dirett. R.E. A.S. Campobasso.

Membri:

D'Amelj Francesco Saverio, coll. amm. contab. S.A.A.A.A.S. Campobasso;
Palladino Antonio, operatore amm. S.A.A.A.A.S. Campobasso;
Iacovone Giovanni, assistente tecnico S.A.A.A.A.S. Campobasso;
Quaranta Domenico, assistente tecnico S.A.A.A.A.S. Campobasso;
Marrancino Mario, coll. amm. S.A.A.A.A.S. Campobasso;
Damiano Domenico, tecnico agrario S.A.A.A.A.S. Campobasso.

PIEMONTE - VALLE D'AOSTA

Presidente:

Malara Pasquale Bruno, primo dirigente S.A.A. Torino.

Membri:

Dal Vero Ines, archiv. di Stato S. archiv. Torino;
Giaccaria Angelo, bibliotecario B.N. Torino;
Pesolillo Giorgio, coll. amm. contab. A.S. Torino;
Petraccaro Antonio, assistente tecnico S.A.A. Torino;
Maccarone Santo, assistente tecnico S.A.S. Torino;
Nardiello Sonia, coll. amm. contab. B. reale Torino.

PUGLIA

Presidente:

Di Paola Roberto, primo dirigente S.A.A.A.S. Bari.

Membri:

Plantamura Vita, sopr. agg. S.A.A.A.S. Bari;
Poli Lidia Antonietta, bibliotecario B.N. Bari;
Barone Angelo, ass. tecnico S.A. Taranto;
Intranò Luigi, ass. tecnico A.S. Bari;
D'Oronzo Giuseppe, ass. tecnico A.S. Bari;
Ferro Angelo, op. spec. lav. prof. met. S.A. Taranto.

SARDEGNA

Presidente:

Pulvirenti Francesca, dirigente superiore S.A.A.A.S. Cagliari.

Membri:

Gagliotti Maria, coll. bibliot. B.U. Cagliari;
Artizzu Ernesto, assistente tecnico S.A. Cagliari;
Fois Antonio, assistente tecnico S.A.A.A.S. Cagliari;
Montisci Mario, operatore amm. A.S. Oristano;
Coni Laura, coll. amm. contab. S.A. Cagliari;
Muffa Claudio, assistente tecnico S.A. Cagliari.

SICILIA

Presidente:

Intersimone Alibrandi Maria, dirigente superiore A.S. Messina.

Membri:

Lo Monaco Rosalia, archiv. di Stato A.S. Palermo;
Nuccio Ignazio, assistente tecnico A.S. Palermo;
Ciulla Vincenzo, operatore amm. A.S. Agrigento;
Casarino Antonio, operatore amm. A.S. Palermo;
Brancaleone Anna, operatore amm. A.S. Palermo;
Polizzi Giovanni, coll. amm. A.S. Agrigento.

TOSCANA

Presidente:

Valentino Domenico Antonio, dirigente superiore S.A.A. Firenze.

Membri:

Lucrezia Antonio, coll. amm. S.A.S. Firenze;
Tanini Mario, assistente tecnico A.S. Arezzo;
Baccani Silvano, assistente tecnico S.A.A. Firenze;
Matani Enzo, assistente tecnico S.A.A. Firenze;
Fedi Meri, assistente tecnico S.A. Firenze;
Curti Paolo, coll. amm. contab. S.A.S. Firenze.

UMBRIA

Presidente:

Feruglio Anna, dirigente superiore S.A. Perugia.

Membri:

Arioti Elisabetta, archiv. di Stato A.S. Perugia;
Abbati Giuliana, operatore amm. S.A.A.A.S. Perugia;
Bizzarri Enrico, assistente tecnico S.A. Perugia;
De Luca Luigi Maria, assistente tecnico S.A. Perugia;
Calabresi Evandro, assistente tecnico A.S. Perugia;
Paolucci Norberto, coll. amm. contab. S.A. Perugia.

VENETO - TRENTINO-ALTO ADIGE

Presidente:

Fontana Loris Annibale, primo dirigente S.A.A. Verona.

Membri:

Cecchinato Rosanna, coll. amm. A.S. Padova;
Curcio Francesco, architetto S.A.A. Verona;
Frattin Natale, assistente tecnico S.A.A. Venezia;
Aiello Nino, operatore amm. A.S. Venezia;
Petenà Gervolino, fotografo A.S. Venezia;
Piubello Caterina, coll. amm. S.A. Padova.

La prima riunione della commissione elettorale centrale è stabilita per il quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica alle ore 10 presso la Direzione generale del personale di questo Ministero - Via del Collegio Romano, 27 - Roma.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Bollettino ufficiale del Ministero ai sensi dell'art. 3 del regolamento, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1977, n. 721.

Roma, 21 luglio 1992

Il Ministro: RONCHEY

92A3494

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

DECRETO 15 aprile 1992.

Approvazione del quarto elenco suppletivo delle acque pubbliche della provincia di Lucca.

IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI

Visto il regio decreto 26 aprile 1908, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 184 del 7 agosto 1908, con il quale è stato approvato l'elenco principale delle acque pubbliche della provincia di Lucca;

Visto il regio decreto 30 settembre 1920, n. 8978, registrato alla Corte dei conti il 26 ottobre 1920, registro n. 23, foglio n. 9036, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 158 del 6 luglio 1921, con il quale è stato approvato il primo elenco suppletivo delle acque pubbliche della su nominata provincia;

Visto il regio decreto 28 maggio 1934, n. 4865, registrato alla Corte dei conti il 28 giugno 1934, registro n. 9, foglio n. 66, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 181 del 3 agosto 1934, con il quale è stato approvato il secondo elenco suppletivo delle acque pubbliche della provincia in questione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 1967, n. 60, registrato alla Corte dei conti il 31 luglio 1967, registro n. 17, foglio n. 338, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 249 del 5 ottobre 1967, con il quale è stato approvato il terzo elenco suppletivo delle acque pubbliche della provincia di che trattasi;

Visto il decreto ministeriale 27 marzo 1972, n. 1729, con il quale è stata disposta la pubblicazione dello schema del quarto elenco suppletivo delle acque pubbliche della provincia medesima;

Visti gli atti d'istruttoria, esperita su tale schema a norma di legge; dai quali risulta che non sono state presentate opposizioni;

Considerato che le manifestazioni idriche iscritti nel citato schema suppletivo, presentano indubbi caratteri di natura pubblica, dàta la loro attitudine ad usi di pubblico generale interesse, per cui è necessario provvedere alla loro iscrizione nell'elenco delle acque pubbliche;

Sentita la regione Toscana, che si è pronunciata in senso favorevole all'approvazione dell'elenco suppletivo in esame, con delibera in data 13 aprile 1973, n. 667/2.314.8. ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 8;

Visto il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici espresso con voto n. 455 nell'adunanza del 28 settembre 1989;

Visto l'art. 1 del testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775, di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici e gli articoli 1 e 2 del regolamento 14 agosto 1920, n. 1285;

Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13;

Decreta:

È approvato il quarto elenco suppletivo delle acque pubbliche della provincia di Lucca, giusta l'unito esemplare.

Roma, 15 aprile 1992

Il Ministro: PRANDINI

Registrato alla Corte dei conti il 18 maggio 1992
Registro n. 7 Lavori pubblici, foglio n. 385

QUARTO ELENCO SUPPLETIVO DELLE ACQUE PUBBLICHE DELLA PROVINCIA DI LUCCA

N. ord.	Denominazione (da valle verso monte)	Foce o sbocco	Comuni toccati od attraversati	Limiti entro i quali si ritiene pubblico il corso d'acqua	*Annotazioni*
1		3			
1	Sorgente «Proniccia»	Rio Strettoia	Pietrasanta	Tutto il suo corso	
2	Sorgente «Alla Grotta dei Redi»	Rio Mulina	Stazzema	Tutto il suo corso	

N. ord.	Ditte proprietarie dei pozzi e numero	Località	Comuni	Limiti - Portata	*Annotazioni*
1	2	3	4	5	6
3	Vezzoni Franco - n. 1 . . .	Ponterosso	Pietrasanta	Lit./sec. 5 per ogni pozzo	
4	Mancini Ovidio - n. 1 . . .	Ponterosso	Pietrasanta	Id.	
5	Andreani Giovanni - n. 2 .	Centoquindici	Pietrasanta	Id.	
6	Gherardi Leone - n. 1 . . .	Pozzi	Seravezza	Id.	
7	Barsotti Gino - n. 1	Vaiana	Seravezza	Id.	
8	Tirrenia marmi di Bachi Giulio - n. 3	Vallecchia	Pietrasanta	Id.	
9	Pocai Giuliano - n. 1. . . .	Ponterosso	Seravezza	Id.	
10	Calistri Michele - n. 1 . . .	Serra	Seravezza	Id.	
11	Mencaraglia Ettore - n. 1 .	Pontestrada	Pietrasanta	Id.	
12	Bambini Luigi - n. 1	Vallecchia	Pietrasanta	Id.	
13	Cecconi Pietro - n. 1	Vaiana	Pietrasanta	Id.	
14	De Martin Osvaldo - n. 1 .	Vaiana	Seravezza	Id.	
15	Landi Dionisio - n. 1. . . .	Serra	Seravezza	Id.	
16	Santarelli Girolamo - n. 1 .	Mecchieri	Seravezza	Id.	

N. ord.	Ditte proprietarie dei pozzi e numero	Località	Comuni	Limiti - Portata	Annotazioni
1	2	3	4	5	6
17	Giari Mario - n. 1	Ranocchiaio	Seravezza	Lit. sec. 5 per ogni pozzo	
18	Balderi Tiziano - n. 1 . . .	Vaiana	Seravezza	Id.	
19	Balduini Domenico - n. 1 .	Mignano	Seravezza	Id.	
20	Landi Giocondo - n. 1 . . .	Pozzi	Seravezza	Id.	
21	Luisi Mario - n. 1	Ponterosso	Pietrasanta	Id.	
22	Nai Federico - n. 1	Ponterosso	Pietrasanta	Id.	
23	Casini Renzo - n. 1	Le Ghiare	Pietrasanta	Id.	
24	Ciocchetti Goffredo Enzo - n. 3	Le Ghiare	Pietrasanta	Id.	
25	Biagi Mauro - n. 1	Ponte delle Tavole	Seravezza	Id.	
26	Bandelloni Sergio - n. 1 . .	Ponte delle Tavole	Seravezza	Id.	
27	Bazzichi Antonio - n. 1 . .	Poggione	Seravezza	Id.	
28	Tesconi Ugo di Ferrari Valerio - n. 2	Le Ghiare	Pietrasanta	Id.	
29	Benvenuto Dario Ioro - n. 1	Le Ghiare	Pietrasanta	Id.	
30	Giari Mauro - n. 1	Mignano	Seravezza	Id.	
31	Binelli Renzo - n. 1	Mignano	Seravezza	Id.	
32	Silvestri Antonio - n. 1 . . .	Pozzi	Seravezza	Id.	
33	Menchini Carlo - n. 1 . . .	Marzocchino	Seravezza	Id.	
34	Rielli Giancarlo - n. 1 . . .	Ponte Foggi	Seravezza	Id.	
35	Martolini e Poli (Buselli) - n. 1	Ponterosso	Pietrasanta	Id.	
36	Gianelli Enrico - n. 1	Vaiana	Forte dei Marmi	Id.	
37	Leonardi Alfredo - n. 1 . .	Ponterosso	Seravezza	Id.	
38	Bacci Giovanni - n. 1 . . .	Ponte delle Tavole	Forte dei Marmi	Id.	
39	Ferrari Luciano - n. 1 . . .	Ponterosso	Pietrasanta	Id.	
40	Tognetti Anna - n. 1	Ponte delle Tavole	Forte dei Marmi	Id.	
41	Gherardi Bruno - n. 1 . . .	Pontaranci	Pietrasanta	Id.	
42	Corsi Gino - n. 1	Pontaranici	Pietrasanta	Id.	
43	Quadrelli Polidori Bruna - n. 1	Pontaranici	Pietrasanta	Id.	
44	Gotti Maria Teresa - n. 1	Pozzi	Seravezza	Id.	
45	Del Guerra Marcello - n. 1	Ponterosso	Seravezza	Id.	
46	Gavazzi Mario - n. 2	Pontaranci	Pietrasanta	Id.	
47	Guidotti Bernardo - n. 1 . .	Querceta	Seravezza	Id.	
48	Soc. Henraux - n. 1	Querceta	Seravezza	Id.	
49	Soc. Henraux - n. 1	Pescarella	Pietrasanta	Id.	
50	Viti Mauro - n. 1	Centoquindici	Pietrasanta	Id.	

N. ord.	Ditte proprietarie dei pozzi e numero	Località	Comuni	Limiti - Portata	Annotazioni
1	2	3	4	5	6
51	Salvatore Marino - n. 2 . .	Querceta	Seravezza	Lit. sec. 5 per ogni pozzo	
52	Salvatori Ruggero - n. 1 . .	Via Provinciale di Marina n. 1	Forte dei Marmi	Id.	
53	Neri Giuliana - n. 1	Querceta	Seravezza	Id.	
54	Orlandi Carlo - n. 1	Ranocchiaio	Seravezza	Id.	
55	Soc. Freda di Frediani Angelo - n. 1	Querceta	Seravezza	Id.	
56	Aliboni Emanuele - n. 1 . .	Ponte Foggi	Seravezza	Id.	
57	Comune di Seravezza - n. 3	Cafaggio	Seravezza	Id.	
58	Gherardi Emilio già Viti Vito - n. 1	Vallecchia	Pietrasanta	Id.	
59	Bacci Silvano - n. 1.	Risciolo	Pietrasanta	Id.	
60	Giannini Paolo - n. 1. . . .	Vallecchia	Pietrasanta	Id.	
61	Soc. Valle Versilia di Frullani F. - n. 1	Mignano	Seravezza	Id.	
62	Naccarini Raffaello - n. 1 .	Vallecchia	Pietrasanta	Id.	
63	Binelli Stefano - n. 1	Mignano	Seravezza	Id.	
64	Soc. Vallecchia marmi - n. 1	Vallecchia	Pietrasanta	Id.	
65	Comune di Forte dei Marmi - n. 1	Cugnia	Pietrasanta	Id.	
66	Fornari Ettore - n. 1	Ponterosso	Seravezza	Id.	
67	Marcomarmi - n. 1	Centoquindici	Pietrasanta	Id.	
68	Balderi Elio - n. 1	Ponterosso	Pietrasanta	Id.	
69	F.lli Tarabella gia Viti Vito - n. 1	Vallecchia	Pietrasanta	Id.	
70	Tognetti Gianfranco - n. 1	Ceragiola	Seravezza	Id.	

N.B. — Nella colonna (2) l'indicazione fiume, torrente, botro, vallone, ecc., non si riferisce alla natura dei corsi d'acqua, sebbene alla qualifica con la quale sono conosciuti nella località.

Visto, *il Ministro dei lavori pubblici*
PRANDINI

92A3495

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

DECRETO 17 luglio 1992.

Modificazione del modello relativo alla dichiarazione annuale di giacenza vino e prodotti vinicoli (Mod. 3) nonché dell'allegato *A* recante «Avvertenze generali e tabelle di codifica dei vini D.O.C. e D.O.C.G.».

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto il proprio decreto 10 luglio 1985, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 179 del 31 luglio 1985, con il quale sono stati stabiliti i termini e le modalità per la presentazione della dichiarazione annuale di giacenza del vino e dei prodotti vinicoli;

Visto il proprio decreto 15 luglio 1987, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 168 del 21 luglio 1987, concernente la sostituzione del modello relativo alla dichiarazione di giacenza dei vini e dei prodotti vinicoli nonché l'adozione dell'allegato *A* recante «avvertenze generali» e tabelle da utilizzare per la codifica dei vini a denominazione di origine controllata e a denominazione di origine controllata e garantita;

Visto il proprio decreto 10 luglio 1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 171 del 23 luglio 1991, con il quale si è provveduto all'aggiornamento delle tabelle di codifica dei vini D.O.C. e D.O.C.G. allegate al decreto ministeriale 26 giugno 1990;

Ritenuto necessario, al fine di avere informazioni più rispondenti alle esigenze conoscitive comunitarie e nazionali, apportare alcune modifiche al modello annesso al sopracitato decreto ministeriale del 15 luglio 1987 e alle «Avvertenze generali» nonché procedere a un ulteriore aggiornamento delle tabelle di codifica di cui all'allegato *A* annesso al succitato decreto ministeriale del 10 luglio 1991;

Decreta:

Art. 1.

Il modello annesso al decreto 15 luglio 1987 recante norme in materia di giacenza dei vini e dei prodotti vinicoli citato nelle premesse è modificato conformemente all'allegato al presente decreto (Mod. 3).

L'allegato *A* recante «Avvertenze generali» e tabelle da utilizzare per la codifica dei vini a denominazione di origine controllata e a denominazione di origine controllata e garantita di cui al decreto ministeriale 10 luglio 1991 è sostituito dall'allegato *A* annesso al presente decreto.

Art. 2.

1. I soggetti obbligati alla presentazione della dichiarazione di cui all'art. 1, possono utilizzare un modello meccanografico — in cinque copie identiche — riprodotto su stampato a striscia continua, di formato a pagina singola. Le facciate del modello devono essere tra loro solidali e lungo i lembi di separazione di ciascuna facciata deve essere stampata l'avvertenza: «ATTENZIONE: da non staccare».

2. Il modello di cui al comma precedente deve presentare le seguenti caratteristiche:

conformità di struttura e sequenza al modello approvato con il presente decreto, anche per quanto riguarda la sequenza dei campi e l'intestazione dei dati richiesti;

le dimensioni del modello, esclusi gli spazi occupati dalle bande laterali di trascinamento, possono variare entro i seguenti limiti:

larghezza minima cm 19,5 - massima cm 21,5;

altezza minima cm 29,2 - massima cm 31,5.

Art. 3.

I soggetti obbligati alla presentazione della dichiarazione devono attenersi alle «Avvertenze generali» e alle «Istruzioni» allegate al presente decreto.

Restano ferme le altre disposizioni contenute nel decreto ministeriale 10 luglio 1985 citato nelle premesse.

Sono abrogati i decreti ministeriali 15 luglio 1987 e 10 luglio 1991.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 luglio 1992

Il Ministro: FONTANA

ALLEGATO

Mod. 3

DICHIARAZIONE GIACENZE VINI E/O MOSTI AL 31 AGOSTO 19 ⎣__⎦

Sezione a) - Informazioni relative al dichiarante

Ragione sociale o Cognome e Nome			Partita IVA o Codice Fiscale
Sede sociale e domicilio - Via e numero civico	Comune	Prov	C.A.P.

☐ PRODUTTORE

singolo, S.p.A., s.n.c., etc.
- ☐ di uve proprie
- ☐ di uve proprie e uve e/o mosti acquistati
- ☐ di uve e/o mosti acquistati

associato
- ☐ Cantina sociale
- ☐ Altra associazione cooperativa (ass. prod., consorzi, etc.)

☐ COMMERCIANTE
- ☐ commerciante all'ingrosso
- ☐ rivenditore al minuto

Sezione b) - Informazioni relative ai prodotti detenuti (espressi in ettolitri e litri)

CATEGORIE DEI PRODOTTI	GIACENZE ALLA PRODUZIONE						GIACENZE NELLA FASE DI COMMERCIO						DA PAESI TERZI			
	rossi e rosati A		bianchi B		Totale C		rossi e rosati D		bianchi E		Totale F		rossi e rosati G		bianchi H	
	Ettolitri	Litri	Ettolitri	Litri	Ettolitri	Litri	Ettolitri	Litri	Ettolitri	Litri	Ettolitri	Litri	Ettolitri	Litri	Ettolitri	Litri
1 Vini da tavola																
2 Vini da tavola ad indicazione geografica e vini tipici																
3 Vini DOC e DOCG																
4 Vini altri																
5 Vini Spumanti DOC																
6 Vini Spumanti Altri																
7 Vini Frizzanti DOC																
8 Vini Frizzanti Altri																
9 Vini Liquorosi DOC																
10 Vini Liquorosi Altri																
11 TOTALE																
12 Mosti di uve DOC																
13 Mosti di uve Altri																
14 Vermouth e altri vini aromatizzati																
15 Mosti concentrati (in ettolitri di mosto)							Mosti concentrati (in ettolitri di mosto)									
16 Mosti concentrati rettificati (in ettolitri di mosto)							Mosti concentrati rettificati (in ettolitri di mosto)									

Sezione c) - Informazioni relative alla località in cui sono detenuti i prodotti

	VIA E NUMERO CIVICO	COMUNE	Prov.	C.A.P.
1				
2				
3				

Sezione f) - Informazioni relative ai vini frizzanti DOC (sezione b, rigo 7)

CODICE	MOSTO	DENOMINAZIONE	rossi e rosati Ettolitri	rossi e rosati Litri	bianchi Ettolitri	bianchi Litri
7						
7						
7						
7						
7						
7						
7						
7						
7						
7						
		TOTALE				

Sezione g) - Informazioni relative ai vini liquorosi DOC (sezione b, rigo 9)

CODICE	MOSTO	DENOMINAZIONE	rossi e rosati Ettolitri	rossi e rosati Litri	bianchi Ettolitri	bianchi Litri
8						
8						
8						
8						
8						
8						
8						
8						
8						
8						
		TOTALE				

Il sottoscritto dichiara che i dati indicati rispondono a verità e di essere a conoscenza delle sanzioni previste dalle disposizioni vigenti

PARTE RISERVATA ALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE

COD. ISTAT PR	COD. ISTAT COM	COMUNE	Data ricezione	Num. dichiarazione

TIMBRO

DATA ______________ FIRMA DEL DICHIARANTE ______________________

L'incaricato alla ricezione

ALLEGATO f/g)

Ragione sociale o Cognome e Nome del dichiarante	Partita IVA o Codice Fiscale

Sezione f) - Informazioni relative ai vini frizzanti DOC (sezione b, rigo 7)

CODICE	MOSTO	DENOMINAZIONE	rossi e rosati Ettolitri	rossi e rosati Litri	bianchi Ettolitri	bianchi Litri
7						
7						
7						
7						
7						
7						
7						
7						
7						
7						
		TOTALE				

Sezione g) - Informazioni relative ai vini liquorosi DOC (sezione b, rigo 9)

CODICE	MOSTO	DENOMINAZIONE	rossi e rosati Ettolitri	rossi e rosati Litri	bianchi Ettolitri	bianchi Litri
8						
8						
8						
8						
8						
8						
8						
8						
8						
8						
		TOTALE				

DATA ____________ FIRMA DEL DICHIARANTE ____________________

ALL. A

AVVERTENZE GENERALI

1) Soggetti obbligati alla compilazione e presentazione della dichiarazione di giacenza.

Sono obbligate a presentare la dichiarazione di giacenza tutte le persone fisiche o giuridiche o le associazioni di dette persone che detengono vino e/o mosti alla data del 31 agosto.

2) Soggetti esonerati dall'obbligo.

Sono esonerati dall'obbligo alla presentazione della dichiarazione di giacenza:

- i consumatori privati;
- i rivenditori al minuto che esercitano professionalmente un'attività commerciale comprendente la cessione diretta al consumatore finale di quantitativi di vino non superiori, per ciascuna vendita, a 60 litri;
- i rivenditori al minuto che utilizzano cantine attrezzate per il magazzinaggio e il condizionamento di quantitativi di vino non superiori a 10 ettolitri.

3) Termine e luogo di presentazione della dichiarazione.

Le dichiarazioni di giacenza devono essere presentate entro e **non oltre il 6 settembre** in cinque copie, al Comune nel cui territorio si trovano i locali di conservazione dei prodotti in giacenza.

Coloro che detengono vino e/o mosti in diversi Comuni devono presentare la dichiarazione in **ogni comune** nel cui ambito sono detenuti i prodotti.

La dichiarazione deve riferirsi ai prodotti detenuti alla mezzanotte del 31 agosto. Eventuali quantità di vini e/o mosti viaggianti devono essere dichiarate dal destinatario.

L'Ufficio Comunale che riceve la dichiarazione ne tratterrà una copia, ne restituirà una all'interessato debitamente vistata per ricevuta e provvederà a trasmettere entro e non oltre il 10 settembre:

- l'originale al Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste - Centro di Gestione per lo Schedario Viticolo - Via Giulio Vincenzo Bona, 65 - 00156 Roma;
- una copia al Servizio Repressione Frodi competente per territorio;
- una copia all'Ufficio provinciale dell'Assessorato regionale dell'agricoltura competente per territorio.

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL MODELLO

Sezione a) - **Informazioni relative al dichiarante**

In questa sezione devono essere indicate la ragione sociale o le generalità del dichiarante, la partita IVA o il codice fiscale, la sede sociale o il domicilio.

Il dichiarante, inoltre, deve indicare la qualifica di appartenenza barrando la casella corrispondente a **"produttore"** o **"commerciante"**.

Qualora il dichiarante eserciti entrambe le professioni, dovrà barrare la casella corrispondente alla attività espletata in prevalenza. Si precisa che con il termine di "commerciante" si intendono i soggetti che, pur detenendo vino e/o mosti, non hanno proceduto ad alcuna vinificazione.

Sezione b) - **Informazioni relative ai prodotti detenuti**

In questa sezione devono essere dichiarati i prodotti detenuti **"alla produzione"** o **"nella fase di commercio"** espressi in ettolitri e litri. Se il dichiarante risulta sia "produttore" che "commerciante" deve indicare separatamente i quantitativi di prodotti detenuti.

Si precisa che **eventuali prodotti vinicoli** (vino e prodotti a monte del vino) ottenuti da uve raccolte entro il 31 agosto **non dovranno** formare oggetto di dichiarazione di giacenza in quanto gli stessi sono da considerare come prodotti da dichiarare nella campagna che ha inizio il 1° settembre successivo.

I mosti di uve (mosti muti, filtrati dolci, etc.), eventualmente detenuti, devono essere espressi in ettolitri e litri di **vino** e indicati nei righi 12 e 13.

Il mosto di uve DOC indicato nella sezione b), rigo 12, deve essere indicato opportunamente nelle sezioni d), e), f) o g) utilizzando il codice del vino al quale esso darà origine con l'avvertenza di riportare una "M" successivamente al codice nella apposita casella. Ad es.: il mosto parzialmente fermentato Moscato d'Asti atto a produrre Asti Spumante deve essere indicato nella sezione e) utilizzando il codice, 6030 M.

I mosti concentrati e i mosti concentrati rettificati devono essere, invece, espressi in ettolitri e litri di **mosto** e riportati rispettivamente ai righi 15 e 16.

Sezione c) - **Informazioni relative alle località in cui sono detenuti i prodotti**

In questa sezione devono essere indicate la o le località in cui sono detenuti i prodotti oggetti di dichiarazione. Se la sezione è insufficiente deve essere compilato ed allegato alla dichiarazione un elenco aggiuntivo in 5 copie debitamente sottoscritto.

Descrizione e modalità d'uso delle tabelle di codifica

La tabella 1 riporta l'elenco delle denominazioni ed i relativi codici dei vini DOC e DOCG. Tale tabella è ordinata alfabeticamente nell'ambito della provincia di produzione.

Le tabelle 2,3 e 4 riportano rispettivamente le denominazioni ed i relativi codici dei vini spumanti, frizzanti e liquorosi DOC. Tali tabelle sono ordinate alfabeticamente in ambito nazionale.

La ricerca del codice deve essere effettuata, utilizzando le tabelle relative, mediante la denominazione prevista dal rispettivo D.P.R. di riconoscimento. Qualora la denominazione del prodotto detenuto non risulta presente nelle tabelle si dovrà indicare nella colonna "codice" la dicitura NC (non codificato) mentre nella colonna "denominazione" la dicitura usata dal dichiarante per l'identificazione del vino.

I vini DOC, spumanti DOC (Champagne, etc.), frizzanti DOC e liquorosi DOC (Porto, Madera, etc.) importati vanno codificati rispettivamente con i seguenti codici: 5900, 6900, 7900 e 8900, come specificato in calce alle corrispondenti tabelle.

Si fa presente, a scopo di maggiore chiarezza, che la denominazione del vino deve essere riportata senza ulteriori specificazioni quali ad esempio, nome della casa produttrice e/o imbottigliatrice, annata di produzione delle uve, metodi di spumantizzazione, etc.

Sezione d) - **Informazioni relative ai vini DOC e DOCG**

I detentori di vini DOC e DOCG, oltre ad indicare le quantità complessive nella sezione b) rigo 3, dovranno specificare in questa sezione, per ogni tipo di vino, il codice, la denominazione riconosciuta e le quantità relative.

Se la sezione è insufficiente deve essere compilato l'allegato d) in 5 copie debitamente sottoscritte.

Sezione e) - **Informazioni relative agli spumanti DOC**

I detentori di vini spumanti DOC, oltre ad indicare le quantità complessive nella sezione b) rigo 5, dovranno specificare in questa sezione, per ogni tipo di spumante, il codice, la denominazione riconosciuta e le quantità relative.

Se la sezione è insufficiente deve essere compilato l'allegato e) in 5 copie debitamente sottoscritte.

Sezione f) - **Informazioni relative ai vini frizzanti DOC**

I detentori di vini frizzanti DOC oltre ad indicare le quantità complessive nella sezione b) rigo 7, dovranno specificare in questa sezione, per ogni tipo di vino frizzante, il codice, la denominazione riconosciuta e le quantità relative.

Se la sezione è insufficiente deve essere compilato l'allegato f/g) in 5 copie debitamente sottoscritte.

Sezione g) - **Informazioni relative ai vini liquorosi DOC**

I detentori di vini liquorosi DOC oltre ad indicare le quantità complessive nella sezione b) rigo 9, dovranno specificare in questa sezione, per ogni tipo di vino liquoroso, il codice, la denominazione riconosciuta e le quantità relative.

Se la sezione è insufficiente deve essere compilato l'allegato f/g) in 5 copie debitamente sottoscritte.

N.B.: Le quantità riportate nelle righe "TOTALE" delle sezioni d), e), f) e g) devono coincidere con le quantità indicate rispettivamente nelle righe 3, 5, 7 e 9 della sezione b) sommate alle eventuali quantità di mosto DOC indicato nelle rispettive sezioni.

Tabella 1 - Elenco Vini DOC e DOCG

PIEMONTE

TORINO

Codice	Denominazione
0005	Caluso Passito
0006	Carema
0007	Erbaluce di Caluso
0010	Freisa di Chieri

VERCELLI

Codice	Denominazione
0015	Bramaterra
0016	Caluso Passito
0020	Erbaluce di Caluso
0025	Gattinara (DOCG)
0030	Lessona

NOVARA

Codice	Denominazione
0035	Boca
0040	Fara
0045	Ghemme
0050	Sizzano

CUNEO

Codice	Denominazione
0055	Barbaresco (DOCG)
0060	Barbera d'Alba
0065	Barolo (DOCG)
0070	Dolcetto d'Alba
0075	Dolcetto delle Langhe Monregalesi
0080	Dolcetto di Diano d'Alba
0085	Dolcetto di Dogliani
0090	Moscato d'Asti
0095	Nebbiolo d'Alba
0100	Roero
0101	Roero Arneis

ASTI

Codice	Denominazione
0105	Barbera d'Asti
0110	Barbera del Monferrato
0115	Brachetto d'Acqui
0120	Cortese dell'Alto Monferrato
0125	Dolcetto d'Asti
0130	Freisa d'Asti
0135	Grignolino d'Asti
0136	Loazzolo
0140	Malvasia di Casorzo d'Asti
0145	Malvasia di Castelnuovo Don Bosco
0150	Moscato d'Asti
0151	Ruchè di Castagnole Monferrato

ALESSANDRIA

Codice	Denominazione
0155	Barbera d'Asti
0160	Barbera del Monferrato
0165	Brachetto d'Acqui
0170	Colli Tortonesi Barbera
0175	Colli Tortonesi Cortese
0180	Cortese dell'Alto Monferrato
0185	Dolcetto d'Acqui
0190	Dolcetto d'Ovada
0195	Gabiano
0200	Gavi/Cortese di Gavi
0205	Grignolino del Monferrato Casalese
0210	Malvasia di Casorzo d'Asti
0211	Moscato d'Asti
0215	Rubino di Cantavenna

VALLE D'AOSTA

AOSTA

Codice	Denominazione
0220	Valle D'Aosta Arnad Montjovet
0225	Valle D'Aosta Arnad Montjovet Superiore (o Superieur)
0230	Valle D'Aosta bianco (o blanc)
0235	Valle D'Aosta blanc de Morgex et de la Salle
0240	Valle D'Aosta Chambave moscato (o muscat)
0245	Valle D'Aosta Chambave moscato passito (o muscat fletri)
0250	Valle D'Aosta Chambave rosso (o rouge)
0255	Valle D'Aosta Donnaz
0260	Valle D'Aosta Enfer D'Arvier
0265	Valle D'Aosta Gamay
0270	Valle D'Aosta Müller Thurgau
0275	Valle D'Aosta Nus Pinot grigio (o gris)
0280	Valle D'Aosta Nus Pinot grigio passito (o gris fletri)
0285	Valle D'Aosta Nus rosso (o rouge)
0290	Valle D'Aosta Pinot nero
0295	Valle D'Aosta Rosato (o Rosé)
0300	Valle D'Aosta Rosso (o Rouge)
0305	Valle D'Aosta Torrette
0310	Valle D'Aosta Torrette Superiore (o Superieur)

LIGURIA

IMPERIA

Codice	Denominazione
0312	Riviera Ligure di Ponente Ormeasco
0313	Riviera Ligure di Ponente Ormeasco Sciacchetrà
0314	Riviera Ligure di Ponente Pigato
0317	Riviera Ligure di Ponente Rossese
0318	Riviera Ligure di Ponente Vermentino
0315	Rossese di Dolceacqua
0316	Rossese di Dolceacqua Superiore

SAVONA

Codice	Denominazione
0319	Riviera Ligure di Ponente Pigato
0321	Riviera Ligure di Ponente Rossese
0322	Riviera Ligure di Ponente Vermentino

GENOVA

Codice	Denominazione
0323	Riviera Ligure di Ponente Vermentino

LA SPEZIA

Codice	Denominazione
0320	Cinque Terre
0325	Cinque Terre Sciacchetrà
0326	Colli di Luni
0327	Colli di Luni Vermentino

LOMBARDIA

SONDRIO

Codice	Denominazione
0330	Valtellina
0331	Valtellina Sfurzat (Sforzato)
0335	Valtellina superiore Grumello
0340	Valtellina superiore Inferno
0345	Valtellina superiore Sassella
0346	Valtellina superiore Valgella

MILANO

Codice	Denominazione
0350	San Colombano al Lambro

BERGAMO

Codice	Denominazione
0355	Valcalepio

BRESCIA

Codice	Denominazione
0360	Botticino
0365	Capriano del Colle
0370	Capriano del Colle Trebbiano
0375	Cellatica
0380	Franciacorta bianco
0385	Franciacorta rosso
0390	Lugana
0395	Riviera del Garda Bresciano
0400	Tocai di San Martino della Battaglia

PAVIA

Codice	Denominazione
0405	Oltrepò Pavese
0410	Oltrepò Pavese Barbacarlo
0415	Oltrepò Pavese Barbera
0420	Oltrepò Pavese Bonarda
0425	Oltrepò Pavese Buttafuoco
0430	Oltrepò Pavese Cortese
0435	Oltrepò Pavese Moscato
0440	Oltrepò Pavese Pinot grigio
0441	Oltrepò Pavese Pinot nero
0445	Oltrepò Pavese Riesling Italico
0446	Oltrepò Pavese Riesling Renano
0450	Oltrepò Pavese Sangue di Giuda
0455	San Colombano al Lambro San Colombano

MANTOVA

Codice	Denominazione
0460	Colli Morenici Mantovani del Garda
0461	Lambrusco Mantovano

TRENTINO ALTO ADIGE

BOLZANO - BOZEN

Codice	Denominazione
0465	Alto Adige Cabernet Südtiroler Cabernet
0466	Alto Adige Chardonnay Südtiroler Chardonnay
0470	Alto Adige Lagrein Südtiroler Lagrein
0471	Alto Adige Lagrein rosato Südtiroler Lagrein Kretzer
0472	Alto Adige Lagrein scuro Südtiroler Lagrein Dunkel
0475	Alto Adige Lagrein di Gries Südtiroler Grieser Lagrein
0480	Alto Adige Malvasia Südtiroler Malvasier
0485	Alto Adige Merlot Südtiroler Merlot
0490	Alto Adige Moscato giallo Südtiroler Godenmuskateller (Goldmuskateller)
0495	Alto Adige Moscato rosa Südtiroler Rosenmuskateller
0500	Alto Adige Pinot bianco Südtiroler Weissburgunder
0505	Alto Adige Pinot grigio Südtiroler Ruländer
0510	Alto Adige Pinot nero Südtiroler Blauburgunder
0515	Alto Adige Riesling italico Südtiroler Welschriesling
0520	Alto Adige Riesling Renano Südtiroler Rheinriesling
0525	Alto Adige Riesling Sylvaner Südtiroler Müller Thurgau
0530	Alto Adige Sauvignon Südtiroler Sauvignon
0535	Alto Adige Schiave Südtiroler Vernatsch
0540	Alto Adige Sylvaner Südtiroler Sylvaner
0545	Alto Adige Traminer aromatico Südtiroler Gewürztraminer
0550	Caldaro o Lago di Caldaro Kalterer/Kalterersee
0555	Caldaro scelto Auslese Kalterersee Auslese
0560	Caldaro classico superiore Kalterersee Klassischer
0565	Colli di Bolzano Bozner Leiten
0570	Meranese di Collina Meraner Hugel
0575	Meranese di Collina Burgravio Meraner Burgrafler Hügel
0580	Santa Maddalena St. Magdalener
0585	Santa Maddalena classico St. Magdalena Klassischer Ursprungsgebiet
0590	Terlano Terlaner
0595	Terlano classico Terlaner Klassischer
0596	Terlano Chardonnay Terlaner Chardonnay
0600	Terlano Müller Thurgau Terlaner Müller Thurgau
0605	Terlano Müller Thurgau classico Terlaner Müller Thurgau Klassischer
0610	Terlano Pinot bianco Terlaner Weissburgunder
0615	Terlano Pinot bianco classico Terlaner Weissburgunder Klassischer
0620	Terlano Riesling italico Terlaner Welschriesling
0625	Terlano Riesling italico classico Terlaner Welschriesling Klassischer
0630	Terlano Riesling Renano Terlaner Rheinriesling
0635	Terlano Riesling Renano classico Terlaner Rheinriesling Klassischer
0640	Terlano Sauvignon Terlaner Sauvignon
0645	Terlano Sauvignon classico Terlaner Sauvignon Klassischer
0650	Terlano Sylvaner Terlaner Sylvaner
0655	Terlano Sylvaner classico Terlaner Sylvaner Klassischer
0660	Valdadige Etschtaler
0665	Valle Isarco Müller Thurgau Eisaktaler Müller Thurgau
0670	Valle Isarco Müller Thurgau Bressanone Eisaktaler Müller Thurgau Brixner
0675	Valle Isarco Pinot grigio Eisaktaler Ruländer
0680	Valle Isarco Pinot grigio Bressanone Eisaktaler Ruländer Brixner
0685	Valle Isarco Sylvaner Eisaktaler Sylvaner
0690	Valle Isarco Sylvaner Bressanone Eisaktaler Sylvaner Brixner
0695	Valle Isarco Traminer aromatico Eisaktaler Gewürztraminer
0700	Valle Isarco Traminer aromatico Bressanone Eisaktaler Gewürztraminer Brixner
0705	Valle Isarco Veltliner Eisaktaler Veltliner
0710	Valle Isarco Veltliner Bressanone Eisaktaler Veltliner Brixner

TRENTO

Codice	Denominazione
0715	Caldaro
0720	Casteller
0725	Sorni
0730	Teroldego Rotaliano
0731	Trentino
0735	Trentino 'Vin Santo'
0740	Trentino Cabernet
0741	Trentino Cabernet Franc
0742	Trentino Cabernet Sauvignon
0743	Trentino Chardonnay
0745	Trentino Lagrein
0750	Trentino Marzemino
0755	Trentino Merlot
0760	Trentino Moscato giallo
0761	Trentino Moscato rosa
0762	Trentino Müller Thurgau
0763	Trentino Nosiola
0765	Trentino Pinot bianco
0770	Trentino Pinot grigio
0775	Trentino Pinot nero
0780	Trentino Riesling Italico
0781	Trentino Riesling Renano
0785	Trentino Traminer aromatico
0790	Valdadige

VENETO

VERONA

Codice	Denominazione
0795	Bardolino
0800	Bardolino superiore
0805	Bardolino classico
0806	Bardolino classico chiaretto
0810	Bianco di Custoza
0811	Lessini Durello
0815	Lugana
0816	Recioto della Valpolicella Amarone
0817	Recioto della Valpolicella Valpantena
0820	Soave
0825	Soave superiore
0830	Soave classico
0835	Soave Recioto
0840	Tocai di San Martino della Battaglia
0845	Valdadige
0846	Valdadige Pinot grigio
0847	Valdadige Schiava
0850	Valpolicella
0855	Valpolicella superiore
0860	Valpolicella classico
0865	Recioto della Valpolicella
0870	Valpolicella Valpantena

VICENZA

Codice	Denominazione
0875	Breganze
0880	Breganze Cabernet
0885	Breganze Pinot bianco
0890	Breganze Pinot grigio
0895	Breganze Pinot nero
0900	Breganze Vespaiolo
0905	Colli Berici Cabernet
0910	Colli Berici Garganega
0915	Colli Berici Merlot
0920	Colli Berici Pinot bianco
0925	Colli Berici Sauvignon
0930	Colli Berici Tocai Italico
0935	Colli Berici Tocai rosso
0940	Gambellara
0945	Gambellara 'Vin Santo
0950	Gambellara Recioto
0951	Lessini Durello

TREVISO

Codice	Denominazione
0955	Lison Pramaggiore Cabernet
0960	Lison Pramaggiore Cabernet Franc
0965	Lison Pramaggiore Cabernet Sauvignon
0970	Lison Pramaggiore Chardonnay
0975	Lison Pramaggiore Merlot
0980	Lison Pramaggiore Pinot bianco
0985	Lison Pramaggiore Pinot grigio
0990	Lison Pramaggiore Refosco dal Peduncolo rosso
0995	Lison Pramaggiore Riesling Italico
1000	Lison Pramaggiore Sauvignon
1005	Lison Pramaggiore Tocai Italico
1010	Lison Pramaggiore Verduzzo
1015	Montello e Colli Asolani Cabernet
1020	Montello e Colli Asolani Merlot
1025	Montello e Colli Asolani Prosecco
1030	Piave Cabernet
1035	Piave Merlot
1039	Piave Pinot bianco
1040	Piave Pinot grigio
1045	Piave Pinot nero
1050	Piave Raboso
1055	Piave Tocai Italico
1060	Piave Verduzzo
1065	Prosecco di Conegliano Valdobbiadene
1070	Prosecco di Conegliano Valdobbiadene superiore di Cartizze

VENEZIA

Codice	Denominazione
1075	Lison Pramaggiore Cabernet
1080	Lison Pramaggiore Cabernet Franc
1085	Lison Pramaggiore Cabernet Sauvignon
1090	Lison Pramaggiore Chardonnay
1095	Lison Pramaggiore Merlot
1100	Lison Pramaggiore Pinot bianco
1105	Lison Pramaggiore Pinot grigio
1110	Lison Pramaggiore Refosco dal Peduncolo rosso
1115	Lison Pramaggiore Riesling Italico
1120	Lison Pramaggiore Sauvignon
1125	Lison Pramaggiore Tocai Italico
1126	Lison Pramaggiore Tocai Italico classico
1130	Lison Pramaggiore Verduzzo
1135	Piave Cabernet
1140	Piave Merlot
1145	Piave Pinot bianco
1150	Piave Pinot grigio
1155	Piave Pinot nero
1160	Piave Raboso
1165	Piave Tocai Italico
1170	Piave Verduzzo

PADOVA

Codice	Denominazione
1175	Colli Euganei
1180	Colli Euganei superiore
1185	Colli Euganei Cabernet
1190	Colli Euganei Cabernet superiore
1195	Colli Euganei Merlot
1200	Colli Euganei Merlot superiore
1205	Colli Euganei Moscato
1210	Colli Euganei Pinot bianco
1215	Colli Euganei Pinot bianco superiore
1220	Colli Euganei Tocai Italico
1225	Colli Euganei Tocai Italico superiore

FRIULI

UDINE

Codice	Denominazione
1230	Aquileia Cabernet
1235	Aquileia Cabernet Franc
1240	Aquileia Cabernet Sauvignon
1241	Aquileia Chardonnay
1245	Aquileia Merlot
1250	Aquileia Pinot bianco
1255	Aquileia Pinot grigio
1260	Aquileia Refosco dal Peduncolo rosso

Segue Tab. 1

Codice	Denominazione
1265	Aquileia Riesling Renano
1270	Aquileia rosato
1275	Aquileia Sauvignon
1280	Aquileia Tocai Friulano
1285	Aquileia Traminer aromatico
1290	Aquileia Verduzzo Friulano
1295	Colli Orientali del Friuli Cabernet
1296	Colli Orientali del Friuli Cabernet Franc
1297	Colli Orientali del Friuli Cabernet Sauvignon
1298	Colli Orientali del Friuli Chardonnay
1299	Colli Orientali del Friuli Malvasia Istriana
1300	Colli Orientali del Friuli Merlot
1305	Colli Orientali del Friuli Picolit
1310	Colli Orientali del Friuli Pinot bianco
1315	Colli Orientali del Friuli Pinot grigio
1320	Colli Orientali del Friuli Pinot nero
1321	Colli Orientali del Friuli Ramandolo
1325	Colli Orientali del Friuli Refosco
1330	Colli Orientali del Friuli Ribolla
1335	Colli Orientali del Friuli Riesling Renano
1336	Colli Orientali del Friuli rosato
1340	Colli Orientali del Friuli Sauvignon
1341	Colli Orientali del Friuli Schioppettino
1345	Colli Orientali del Friuli Tocai Friulano
1346	Colli Orientali del Friuli Traminer aromatico
1350	Colli Orientali del Friuli Verduzzo Friulano
1355	Grave del Friuli Cabernet
1356	Grave del Friuli Cabernet Franc
1357	Grave del Friuli Cabernet Sauvignon
1358	Grave del Friuli Chardonnay
1360	Grave del Friuli Merlot
1365	Grave del Friuli Pinot bianco
1370	Grave del Friuli Pinot grigio
1371	Grave del Friuli Pinot nero
1375	Grave del Friuli Refosco
1376	Grave del Friuli Riesling Renano
1377	Grave del Friuli Sauvignon
1380	Grave del Friuli Tocai Friulano
1381	Grave del Friuli Traminer aromatico
1385	Grave del Friuli Verduzzo Friulano
1390	Latisana Cabernet
1395	Latisana Merlot
1400	Latisana Pinot bianco
1405	Latisana Pinot grigio
1410	Latisana Refosco
1415	Latisana Tocai Friulano
1420	Latisana Verduzzo Friulano

GORIZIA

Codice	Denominazione
1425	Carso
1430	Carso Malvasia
1435	Carso Terrano
1440	Collio Goriziano
1444	Collio Goriziano Cabernet
1445	Collio Goriziano Cabernet Franc
1446	Collio Goriziano Cabernet Sauvignon
1447	Collio Goriziano Chardonnay
1450	Collio Goriziano Malvasia Istriana
1455	Collio Goriziano Merlot
1456	Collio Goriziano Müller Thurgau
1459	Collio Goriziano Picolit
1460	Collio Goriziano Pinot bianco
1465	Collio Goriziano Pinot grigio
1470	Collio Goriziano Pinot nero
1474	Collio Goriziano Ribolla gialla
1475	Collio Goriziano Riesling Italico
1476	Collio Goriziano Riesling Renano
1480	Collio Goriziano Sauvignon
1485	Collio Goriziano Tocai Friulano
1490	Collio Goriziano Traminer
1495	Isonzo Cabernet
1496	Isonzo Cabernet Franc
1497	Isonzo Cabernet Sauvignon
1498	Isonzo Chardonnay
1499	Isonzo Franconia
1500	Isonzo Malvasia Istriana
1505	Isonzo Merlot
1510	Isonzo Pinot bianco
1515	Isonzo Pinot grigio
1516	Isonzo Pinot nero
1517	Isonzo Refosco dal Peduncolo rosso
1518	Isonzo Riesling Italico
1520	Isonzo Riesling Renano
1521	Isonzo rosso
1525	Isonzo Sauvignon
1530	Isonzo Tocai Friulano
1535	Isonzo Traminer aromatico
1540	Isonzo Verduzzo Friulano

TRIESTE

Codice	Denominazione
1545	Carso
1550	Carso Malvasia
1555	Carso Terrano

PORDENONE

Codice	Denominazione
1560	Grave del Friuli Cabernet
1565	Grave del Friuli Cabernet Franc
1570	Grave del Friuli Cabernet Sauvignon
1575	Grave del Friuli Chardonnay
1580	Grave del Friuli Merlot
1585	Grave del Friuli Pinot bianco
1590	Grave del Friuli Pinot grigio
1595	*Grave del Friuli Pinot nero*
1600	Grave del Friuli Refosco dal Peduncolo rosso
1605	Grave del Friuli Riesling Renano
1610	Grave del Friuli Sauvignon
1615	Grave del Friuli Tocai Friulano
1620	Grave del Friuli Traminer aromatico
1625	Grave del Friuli Verduzzo Friulano
1630	Lison Pramaggiore Cabernet
1635	Lison Pramaggiore Cabernet Franc
1640	Lison Pramaggiore Cabernet Sauvignon
1645	Lison Pramaggiore Chardonnay
1650	Lison Pramaggiore Merlot
1655	Lison Pramaggiore Pinot bianco
1660	Lison Pramaggiore Pinot grigio
1665	Lison Pramaggiore Refosco dal Peduncolo rosso
1670	Lison Pramaggiore Riesling Italico
1675	Lison Pramaggiore Sauvignon
1680	Lison Pramaggiore Tocai Italico
1685	Lison Pramaggiore Verduzzo

EMILIA ROMAGNA

PIACENZA

Codice	Denominazione
1690	Colli Piacentini Barbera
1695	Colli Piacentini Bonarda
1700	Colli Piacentini Gutturnio
1705	Colli Piacentini Malvasia
1710	Colli Piacentini Monterosso Val d'Arda
1715	Colli Piacentini Ortrugo
1720	Colli Piacentini Pinot grigio
1725	Colli Piacentini Pinot nero
1730	Colli Piacentini Sauvignon
1735	Colli Piacentini Trebbiano Val Trebbia
1740	Colli Piacentini Val Nure

PARMA

Codice	Denominazione
1745	Colli di Parma
1750	Colli di Parma Malvasia
1755	Colli di Parma Sauvignon

REGGIO EMILIA

Codice	Denominazione
1760	Bianco di Scandiano
1765	Lambrusco Reggiano

MODENA

Codice	Denominazione
1771	Colli Bolognesi Monte San Pietro Barbera
1772	Colli Bolognesi Monte San Pietro Cabernet Sauvignon
1773	Colli Bolognesi Monte San Pietro Pignoletto
1774	Colli Bolognesi Monte San Pietro Sauvignon
1770	Lambrusco di Sorbara
1775	Lambrusco Grasparossa di Castelvetro
1780	Lambrusco Salamino di Santa Croce
1781	Montuni del Reno

BOLOGNA

Codice	Denominazione
1785	Albana di *Romagna (DOCG)*
1790	Colli Bolognesi Monte San Pietro Barbera
1795	Colli Bolognesi Monte San Pietro bianco
1796	Colli Bolognesi Monte San Pietro Cabernet Sauvignon
1800	Colli Bolognesi Monte San Pietro Merlot
1801	Colli Bolognesi Monte San Pietro Pignoletto
1805	Colli Bolognesi Monte San Pietro Pinot bianco
1810	Colli Bolognesi Monte San Pietro Riesling Italico
1815	Colli Bolognesi Monte San Pietro Sauvignon
1816	Montuni del Reno
1820	Sangiovese di Romagna
1825	Sangiovese di Romagna superiore
1830	Trebbiano di Romagna

FERRARA

Codice	Denominazione
1831	Bosco Eliceo bianco
1832	Bosco Eliceo Fortana
1833	Bosco Eliceo Merlot
1834	Bosco Eliceo Sauvignon

RAVENNA

Codice	Denominazione
1835	Albana di Romagna (DOCG)
1836	Bosco Eliceo bianco
1837	Bosco Eliceo Fortana
1838	Bosco Eliceo Merlot
1839	Bosco Eliceo Sauvignon
1841	Cagnina di Romagna
1842	Pagadebit di Romagna
1840	Sangiovese di Romagna
1845	Sangiovese di Romagna superiore
1850	Trebbiano di Romagna

FORLÌ

Codice	Denominazione
1855	Albana di Romagna (DOCG)
1856	Cagnina di Romagna
1857	Pagadebit di Romagna
1858	Pagadebit di Romagna Bertinoro
1860	Sangiovese di Romagna
1865	Sangiovese di Romagna superiore
1870	*Trebbiano di Romagna*

MARCHE

PESARO

Codice	Denominazione
1875	Bianchello del Metauro
1880	Sangiovese dei Colli Pesaresi

ANCONA

Codice	Denominazione
1885	Bianco dei Colli Maceratesi
1890	Lacrima di Morro/Lacrima di Morro d'Alba
1895	Rosso Conero
1900	*Rosso Piceno*
1905	Verdicchio dei Castelli di Jesi
1910	Verdicchio dei Castelli di Jesi classico
1915	Verdicchio di Matelica

MACERATA

Codice	Denominazione
1920	Bianco dei Colli Maceratesi
1925	Rosso Piceno
1930	Verdicchio dei Castelli di Jesi classico
1935	Verdicchio di Matelica

ASCOLI PICENO

Codice	Denominazione
1940	Falerio dei Colli Ascolani
1945	Rosso Piceno
1950	Rosso Piceno superiore

TOSCANA

MASSA

Codice	Denominazione
1955	Candia dei Colli Apuani
1957	Colli di Luni
1958	Colli di Luni Vermentino

LUCCA

Codice	Denominazione
1956	*Bianco delle Colline Lucchesi*
1960	Montecarlo
1965	Rosso delle Colline Lucchesi

PISTOIA

Codice	Denominazione
1970	Bianco della Val di Nievole
1975	Bianco della Val di Nievole 'Vin Santo'
1980	Chianti (DOCG)
1985	Chianti Montalbano (DOCG)
1986	Colli dell'Etruria Centrale
1987	Colli dell'Etruria Centrale 'Vin Santo'

FIRENZE

Codice	Denominazione
1988	Bianco dell'Empolese
1989	Bianco dell'Empolese 'Vin Santo'
1990	Carmignano (DOCG)
1995	Carmignano 'Vin Santo' (DOCG)
2000	Chianti (DOCG)
2005	Chianti classico (DOCG)
2010	Chianti Colli Fiorentini (DOCG)
2015	Chianti Montalbano (DOCG)
2020	Chianti Rufina (DOCG)
2021	Colli dell'Etruria Centrale
2022	Colli dell'Etruria Centrale 'Vin Santo'
2025	Pomino bianco
2030	Pomino rosso
2031	Pomino 'Vin Santo'

LIVORNO

Codice	Denominazione
2045	Bianco Pisano di San Torpè
2050	Bolgheri
2051	Colli dell'Etruria Centrale
2052	Colli dell'Etruria Centrale 'Vin Santo'
2055	Elba
2058	Val di Cornia

PISA

Codice	Denominazione
2060	Bianco Pisano di San Torpè
2065	Bianco Pisano di San Torpè 'Vin Santo'
2070	Chianti (DOCG)
2075	Chianti Colline Pisane (DOCG)
2076	Colli dell'Etruria Centrale
2077	Colli dell'Etruria Centrale 'Vin Santo'
2080	Montescudaio
2085	Montescudaio 'Vin Santo'
2088	Val di Cornia

AREZZO

Codice	Denominazione
2090	Bianco Vergine Valdichiana
2095	Chianti (DOCG)
2100	*Chianti Colli Aretini (DOCG)*
2001	Colli dell'Etruria Centrale
2002	Colli dell'Etruria Centrale 'Vin Santo'

SIENA

Codice	Denominazione
2105	Bianco Vergine Valdichiana
2110	Brunello di Montalcino (DOCG)
2115	Chianti (DOCG)
2120	Chianti classico (DOCG)
2125	Chianti Colli Senesi (DOCG)
2026	Colli dell'Etruria Centrale
2027	Colli dell'Etruria Centrale 'Vin Santo'
2130	Moscadello di Montalcino
2135	Rosso di Montalcino
2136	Rosso di Montepulciano
2140	Val D'Arbia
2141	Val D'Arbia 'Vin Santo'
2145	Vernaccia di San Gimignano
2150	Vino Nobile di Montepulciano (DOCG)

GROSSETO

Codice	Denominazione
2155	Bianco di Pitigliano
2160	Morellino di Scansano
2165	Morellino di Scansano riserva
2170	Parrina

UMBRIA

PERUGIA

Codice	Denominazione
2175	Colli Altotiberini
2180	Colli del Trasimeno
2181	Colli Martani
2182	Colli Martani Grechetto
2183	Colli Martani Sangiovese
2184	Colli Martani Trebbiano
2185	Colli Perugini
2190	Montefalco
2195	Montefalco Sagrantino
2200	Montefalco Sagrantino Passito
2205	Torgiano (DOCG)
2210	Torgiano Rosso riserva (DOCG)

TERNI

Codice	Denominazione
2213	Colli Amerini
2214	Colli Amerini Malvasia
2215	Colli Perugini
2220	Orvieto
2225	Orvieto classico

LAZIO

VITERBO

Codice	Denominazione
2230	Aleatico di Gradoli
2235	Cerveteri
2240	Est! Est!! Est!!! di Montefiascone
2245	Orvieto

ROMA

Codice	Denominazione
2250	Bianco Capena
2255	Cerveteri
2260	Cesanese di Affile
2265	Cesanese di Olevano Romano
2270	Colli Albani
2275	Colli Lanuvini
2280	Frascati
2285	Marino
2290	Merlot di Aprilia
2295	Montecompatri Colonna
2296	Montecompatri Colonna superiore
2300	Sangiovese di Aprilia
2305	*Trebbiano di Aprilia*
2310	Velletri
2315	Zagarolo

LATINA

Codice	Denominazione
2320	Cori
2325	Merlot di Aprilia
2330	Sangiovese di Aprilia
2335	Trebbiano di Aprilia
2340	Velletri

FROSINONE

Codice	Denominazione
2345	Cesanese del Piglio

CAMPANIA

CASERTA

Codice	Denominazione
2347	Falerno del Massico
2348	Falerno del Massico Primitivo

BENEVENTO

Codice	Denominazione
2350	Solopaca
2351	Taburno o Aglianico del Taburno

NAPOLI

Codice	Denominazione
2355	Capri
2365	Ischia
2370	Ischia bianco superiore
2371	Vesuvio
2375	Vesuvio 'Lacryma Christi'

AVELLINO

Codice	Denominazione
2380	Fiano di Avellino
2385	Greco di Tufo
2390	Taurasi

SALERNO

Codice	Denominazione
2391	Cilento
2392	Cilento Aglianico

ABRUZZO

L'AQUILA

Codice	Denominazione
2395	Montepulciano d'Abruzzo o Cerasuolo
2400	Trebbiano d'Abruzzo

TERAMO

Codice	Denominazione
2405	Montepulciano d'Abruzzo o Cerasuolo
2410	Trebbiano d'Abruzzo

PESCARA

Codice	Denominazione
2415	Montepulciano d'Abruzzo o Cerasuolo
2420	Trebbiano d'Abruzzo

CHIETI

Codice	Denominazione
2425	Montepulciano d'Abruzzo o Cerasuolo
2430	Trebbiano d'Abruzzo

Segue Tab. 1

MOLISE

Codice	Denominazione
CAMPOBASSO	
2435	Biferno
ISERNIA	
2440	Pentro di Isernia

PUGLIA

Codice	Denominazione
FOGGIA	
2445	Aleatico di Puglia
2450	Cacc emmitte di Lucera
2455	Moscato di Trani
2460	Ortanova rosato
2465	Ortanova rosso
2470	Rosso Barletta
2475	Rosso di Cerignola
2480	San Severo
BARI	
2485	Aleatico di Puglia
2490	Castel di Monte
2491	Gioia del Colle
2492	Gioia del Colle Primitivo
2493	Gioia del Colle Aleatico dolce
2495	Gravina
2500	Locorotondo
2505	Martina Franca
2510	Moscato di Trani
2515	Rosso Barletta
2520	Rosso Canosa
TARANTO	
2521	Lizzano rosso
2522	Lizzano Negroamaro
2523	Lizzano Malvasia nera
2524	Lizzano bianco
2525	Martina Franca
2530	Primitivo di Manduria
BRINDISI	
2535	Aleatico di Puglia
2540	Bianco di Ostuni
2545	Brindisi
2550	Locorotondo
2555	Martina Franca
2560	Ottavianello di Ostuni
2565	Primitivo di Manduria
2570	Salice Salentino
2575	Squinzano
LECCE	
2580	Alezio
2585	Copertino
2590	Leverano
2595	Matino
2596	Nardò
2600	Salice Salentino
2605	Squinzano

BASILICATA

Codice	Denominazione
POTENZA	
2610	Aglianico del Vulture

CALABRIA

Codice	Denominazione
COSENZA	
2615	Donnici
2620	Pollino
2625	Savuto
CATANZARO	
2630	Cirò
2635	Cirò classico
2640	Lamezia
2645	Melissa
2650	S. Anna di Isola Capo Rizzuto
2655	Savuto
REGGIO CALABRIA	
2660	Greco di Bianco

SICILIA

Codice	Denominazione
TRAPANI	
2665	Alcamo o Bianco Alcamo
2667	Marsala (vino base)
2670	Moscato di Pantelleria
PALERMO	
2675	Alcamo o Bianco Alcamo
MESSINA	
2680	Faro
2685	Malvasia delle Lipari
CALTANISETTA	
2690	Cerasuolo di Vittoria
CATANIA	
2695	Cerasuolo di Vittoria
2700	Etna
2705	Etna superiore
RAGUSA	
2710	Cerasuolo di Vittoria
SIRACUSA	
2711	Moscato di Noto
2715	Moscato di Siracusa

SARDEGNA

Codice	Denominazione
SASSARI	
2720	Cannonau di Sardegna
2725	Monica di Sardegna
2730	Moscato di Sorso Sennori
2735	Vermentino di Gallura
2736	Vermentino di Sardegna
NUORO	
2740	Cannonau di Sardegna
2745	Cannonau di Sardegna Oliena
2750	Malvasia di Bosa
2755	Mandrolisai
2760	Monica di Sardegna
2765	Nuragus di Cagliari
2770	Vermentino di Gallura
2771	Vermentino di Sardegna
CAGLIARI	
2775	Campidano di Terralba
2780	Cannonau di Sardegna
2785	Cannonau di Sardegna Capoferrato
2790	Carignano del Sulcis
2795	Girò di Cagliari
2800	Malvasia di Cagliari
2805	Monica di Cagliari
2810	Monica di Sardegna
2815	Moscato di Cagliari
2820	Nasco di Cagliari
2825	Nuragus di Cagliari
2828	Vermentino di Sardegna
ORISTANO	
2826	Arborea Sangiovese
2827	Arborea Trebbiano
2830	Campidano di Terralba
2835	Cannonau di Sardegna
2840	Girò di Cagliari
2845	Malvasia di Bosa
2850	Malvasia di Cagliari
2855	Mandrolisai
2860	Monica di Cagliari
2865	Monica di Sardegna
2870	Moscato di Cagliari
2875	Nasco di Cagliari
2880	Nuragus di Cagliari
2885	Vernaccia di Oristano
2886	Vermentino di Sardegna
5900	Vino DOC importato

Tabella 2 - Elenco spumanti DOC

Codice	Denominazione
6000	Aglianico del Vulture
6005	Albana di Romagna
6006	Alto Adige - Südtiroler
6010	Alto Adige Pinot bianco Südtiroler Weissburgunder
6015	Alto Adige Pinot grigio Südtiroler Ruländer
6020	Alto Adige Pinot nero Südtiroler Blauburgunder
6026	Aquileia Chardonnay
6030	Asti spumante o Moscato d'Asti
6031	Bardolino Chiaretto
6035	Bianco di Custoza
6038	Bianco di Pitigliano
6040	Bianco di Scandiano
6042	Bianco Vergine Valdichiana
6045	Brachetto d'Acqui
6050	Cesanese del Piglio
6055	Cesanese di Affile
6060	Cesanese di Olevano Romano
6065	Colli Albani
6070	Colli Euganei bianco amabile
6075	Colli Euganei bianco secco
6080	Colli Euganei rosso
6085	Colli Euganei Moscato
6090	Colli di Parma Malvasia
6095	Colli Piacentini Monterosso Val d'Arda
6100	Colli Piacentini Trebbianino Val Trebbia
6105	Colli Piacentini Val Nure
6110	Colli Piacentini Malvasia
6120	Colli Piacentini Ortrugo
6125	Colli Piacentini Pinot grigio
6130	Colli Piacentini Pinot nero
6135	Colli Tortonesi Cortese
6140	Cortese dell'Alto Monferrato
6145	Elba bianco
6150	Elba rosso
6151	Est! Est!! Est!!! di Montefiascone
6152	Erbaluce di Caluso
6155	Franciacorta bianco
6160	Franciacorta rosso
6165	Frascati
6170	Freisa d'Asti
6175	Freisa di Chieri
6180	Gambellara Recioto
6185	Gavi
6190	Gravina
6195	Greco di Tufo
6196	Lessini Durello
6200	Lison Pramaggiore
6201	Lizzano bianco
6202	Lizzano rosato
6205	Locorotondo
6210	Lugana
6215	Malvasia di Casorzo d'Asti
6220	Malvasia di Castelnuovo Don Bosco
6225	Manno
6230	Martina Franca
6235	Montello Colli Asolani Prosecco
6240	Moscato di Noto
6245	Moscato di Pantelleria
6250	Moscato di Sardegna
6255	Nebbiolo d'Alba
6260	Oltrepò Pavese Riesling
6265	Oltrepò Pavese Moscato
6270	Oltrepò Pavese Pinot bianco
6275	Oltrepò Pavese Pinot nero
6280	Prosecco di Conegliano Valdobbiadene
6285	Prosecco di Conegliano Superiore di Cartizze
6290	Recioto di Soave
6295	Recioto della Valpolicella
6297	Riviera del Garda Bresciano rosato
6299	Roero Arneis
6300	San Severo bianco
6305	Soave
6306	Terlano/Terlaner
6310	Trebbiano di Romagna
6315	Trentino Chardonnay
6320	Trentino Pinot bianco
6325	Trentino Pinot grigio
6330	Trentino Pinot nero
6335	Valpolicella Recioto
6337	Velletri
6340	Verdicchio dei Castelli di Jesi
6345	Verdicchio di Matelica
6347	Vermentino di Sardegna
6350	Vernaccia di Serrapetrona
6355	Vernaccia di Serrapetrona dolce
6360	Vesuvio Lacryma Christi
6900	Vino spumante DOC importato

Tabella 3 - Elenco vini frizzanti DOC

Codice	Denominazione
7000	Bianco di Scandiano
7001	Bosco Eliceo
7002	Bosco Eliceo Fortana
7003	Bosco Eliceo Sauvignon
7004	Carignano del Sulcis
7005	Cesanese del Piglio
7010	Cesanese di Affile
7015	Cesanese di Olevano Romano
7017	Colli Tortonesi Cortese
7020	Cortese dell'Alto Monferrato
7025	Freisa d'Asti
7030	Freisa di Chieri
7035	Gavi o Cortese di Gavi
7038	Lizzano
7039	Monica di Sardegna
7036	Montuni del Reno
7037	Montecompatri Colonna
7040	Prosecco di Conegliano Valdobbiadene
7041	Moscadello di Montalcino
7042	Nuragus di Cagliari
7043	Pagadebit di Romagna
7045	Prosecco di Conegl. Vald. Sup. di Cartizze
7900	Vino frizzante DOC importato

Tabella 4 - Elenco vini liquorosi DOC

Codice	Denominazione
8000	Aleatico di Gradoli
8005	Aleatico di Puglia
8010	Caluso passito liquoroso
8015	Cannonau di Sardegna secco
8020	Cannonau di Sardegna dolce
8025	Cinque Terre Sciacchetrà
8026	Gioia del Colle
8030	Girò di Cagliari dolce
8035	Girò di Cagliari secco
8040	Girò di Cagliari riserva
8045	Malvasia di Bosa
8050	Malvasia di Cagliari secco
8055	Malvasia di Cagliari dolce
8060	Malvasia di Cagliari riserva
8065	Malvasia delle Lipari Passito
8070	Marsala
8075	Monica di Cagliari dolce
8080	Monica di Cagliari secco
8085	Monica di Cagliari riserva
8090	Moscadello di Montalcino
8095	Moscato di Cagliari
8100	Moscato di Cagliari riserva
8105	Moscato di Noto
8110	Moscato di Pantelleria
8115	Moscato passito di Pantelleria
8120	Moscato di Sorso Sennori
8125	Moscato di Trani
8130	Nasco di Cagliari secco
8135	Nasco di Cagliari dolce
8140	Nasco di Cagliari riserva
8145	Primitivo di Manduria
8150	Recioto di Soave
8155	Recioto della Valpolicella
8156	Trentino Moscato giallo
8157	Trentino Moscato rosa
8158	Tocai di San Martino della Battaglia
8160	Vernaccia di Oristano
8165	Vernaccia di Oristano secco
8170	Vernaccia di San Gimignano
8175	Vesuvio Lacryma Christi
8900	Vino liquoroso DOC importato

92A3496

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

UNIVERSITÀ DI SIENA

DECRETO RETTORALE 29 ottobre 1991.

Rettifica al decreto rettorale 4 giugno 1991 concernente modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Siena, approvato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2831, e successive modificazioni;

Visto il decreto rettorale n. 741/90-91 del 4 giugno 1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 207 del 4 settembre 1991, e in particolare l'art. 78 concernente le aree didattico-formative del corso di laurea in medicina e chirurgia;

Accertato che nell'art. 78 dello statuto sono stati commessi alcuni errori di trascrizione;

Considerata la necessità di rettificare gli errori di cui sopra;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168 ed in particolare l'art. 16;

Decreta:

Il decreto rettorale n. 741/90-91 del 4 giugno 1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 207 del 4 settembre 1991, nell'art. 78 relativo alle aree didattico-formative del corso di laurea in medicina e chirurgia (attuale art. 79) è rettificato come di seguito descritto:

a) nell'area 4 (delle funzioni biologiche integrate: organi ed apparati umani), discipline dei corsi integrati «biofisica e tecnologie biomediche (corso integrato)» è soppresso e così sostituito «tecnologie biomediche (corso integrato)»;

b) nell'area 15 (della ginecologia e ostetricia), obiettivi e contenuti, la frase: «la mobilità perinatale» è soppressa e così sostituita «la morbilità perinatale»;

c) nell'area 16 (della patologia applicata e correlazioni anatomo-cliniche), discipline dei corsi integrati: «patologia vascolare» è soppresso e così sostituito «patologia cardiovascolare»;

d) nell'area 17 (della diagnostica per immagini e della radioterapia), obiettivi, la frase: «tracciati radioattivi» è soppressa e così sostituita «traccianti radioattivi».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Siena, 29 ottobre 1991

Il rettore

92A3499

CIRCOLARI

MINISTERO DEL TESORO

CIRCOLARE 26 giugno 1992, n. 1.

Disposizioni in ordine all'elenco degli intermediari operanti nel settore finanziario di cui al capo II del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito dalla legge 5 luglio 1991, n. 197.

1. L'art. 6 del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197 (*), prevede al primo comma che «l'esercizio in via prevalente di una o più delle attività di cui all'art. 4, comma 2, è riservato agli intermediari iscritti in apposito elenco tenuto dal Ministro del tesoro, che si avvale dell'Ufficio italiano dei cambi».

(*) Pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 157 del 6 luglio 1991).

Al fine di impartire le necessarie direttive per la tenuta dell'elenco, di uniformare le relative procedure di iscrizione, gestione e cancellazione e di precisare gli adempimenti prescritti a carico degli intermediari, anche in relazione ai quesiti nel frattempo pervenuti e alle perplessità manifestate, si forniscono le precisazioni di seguito indicate, che sostituiscono le considerazioni contenute nei comunicati ministeriali pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* del 7 agosto 1991, n. 184, e del 27 settembre 1991, n. 227.

2. «L'esercizio in via prevalente» di una o più delle attività indicate nell'art. 4, comma 2, ai fini del rispetto dell'obbligo di iscrizione nell'Elenco, e dei connessi adempimenti, sussiste quando, in base ai dati dell'ultimo bilancio approvato dell'intermediario, risulta che:

a) l'ammontare complessivo degli elementi dell'attivo di natura finanziaria di cui alle anzidette attività, unitariamente considerate — inclusi gli impegni a erogare fondi e le garanzie rilasciate — sia superiore al 50 per cento del totale dell'attivo, inclusi gli impegni a erogare fondi e le garanzie rilasciate;

b) l'ammontare complessivo dei proventi prodotti dagli elementi dell'attivo di cui alla precedente lettera *a)*, dei profitti derivanti da operazioni di intermediazione su valute e delle commissioni attive percepite sui servizi di cui al medesimo art. 4, comma 2, sia superiore al 50 per cento dei proventi complessivi.

La suindicata condizione di prevalenza sussiste quando ricorrano entrambi i presupposti di cui ai punti *a)* e *b)*. Nei confronti degli intermediari esercenti servizi di incasso, pagamento e trasferimento di fondi e di intermediazione in cambi è sufficiente il verificarsi del presupposto di cui al punto *b)*.

Al fine di dare evidenza all'esercizio con carattere di professionalità di attività finanziaria di cui alla legge in esame, le società di nuova costituzione che intendano richiedere l'iscrizione nell'Elenco provvedono ad indicare espressamente nello statuto l'esercizio di una o più delle attività di cui al citato art. 4, comma 2; analoga previsione viene recepita nello statuto alla prima favorevole occasione anche dalle società già iscritte nell'Elenco.

3. Le prescrizioni di cui all'art. 6, comma 2 e seguenti riguardano, in particolare, gli intermediari che esercitano la propria attività «nei confronti del pubblico» o che erogano credito al consumo anche se nell'ambito dei propri soci.

L'esistenza di una attività rivolta al pubblico si riscontra con riferimento alle caratteristiche di vastità ed estensione, anche potenziale, della gestione. È da escludersi pertanto che l'attività possa considerarsi non svolta nei confronti del pubblico allorché l'intermediario si rivolga ad un numero di soggetti potenzialmente vasto, anche in relazione alla indeterminatezza dei terzi contraenti.

3.1. Il medesimo criterio di valutazione trova applicazione anche per quanto concerne la società, comprese quelle costituite in forma cooperativa, che prevedono nello statuto sociale di svolgere la propria attività esclusivamente nei confronti dei soci; l'esistenza di una operatività nei confronti del pubblico va infatti ugualmente verificata con riferimento alla vastità ed estensione anche potenziale dell'attività dell'impresa.

È pertanto svolta nei confronti del pubblico l'attività di una società, anche in forma cooperativa, che sia diretta nei confronti dei soci, ove la qualità di socio possa essere assunta agevolmente (ad esempio, non essendo richiesti particolari requisiti soggettivi) e sia acquisibile da una estesa cerchia di persone (fisiche o giuridiche).

3.2 In relazione all'espresso disposto di legge le società cooperative che erogano «credito al consumo» sono comunque tenute agli adempimenti di cui al comma 2 e seguenti del ripetuto art. 6.

4. Per «credito al consumo» deve intendersi — in relazione anche alle disposizioni di cui alla legge 19 febbraio 1992, n. 142 — la «concessione nell'esercizio di una attività commerciale o professionale di credito sotto forma di dilazione di pagamento o di prestito o di analoga facilitazione finanziaria (finanziamento) a favore di una persona fisica (consumatore) che agisce, in tale rispetto, per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta».

Non sono, pertanto, qualificabili crediti al consumo i finanizamenti a favore di persone giuridiche, nonché di imprenditori o «professionisti - persone fisiche» che ottengano il finanziamento per l'attività di impresa o professionale.

5. Le società di partecipazione, con funzioni di capogruppo la cui attività si esplica all'interno del gruppo, non sono tenute agli adempimenti di cui all'art. 6, comma 2 e seguenti. Parimenti non sono tenute ai predetti adempimenti le società del gruppo nell'ipotesi di esercizio di altre attività finanziarie di cui all'art. 4, comma 2, sempreché non sussista l'esercizio di attività «nei confronti del pubblico».

Si considerano facenti parte del gruppo le società controllate o collegate ai sensi dell'art. 2359 del codice civile.

6. Definizione di intermediari che abbiano per oggetto prevalente o svolgano in via prevalente attività di assunzione di partecipazioni.

Sono soggette alla disposizione di cui all'art. 6, comma 1, tutte le società che svolgono attività di acquisizione, detenzione e gestione di partecipazioni a capitale di rischio (azioni, quote di capitali di società, ecc.). L'attività suindicata assume la caratteristica di operatività nei confronti del pubblico, ai sensi dell'art. 6 comma 2, nell'ipotesi in cui le assunzioni di partecipazioni in imprese, anche costituende, abbiano carattere temporaneo, siano finalizzate alla alienazione e, per il periodo di detenzione, siano caratterizzate da interventi volti alla riorganizzazione aziendale e/o allo sviluppo produttivo nonché al soddisfacimento delle esigenze finanziarie delle aziende partecipate anche tramite il reperimento di capitale di rischio e di credito.

La disposizione trova applicazione anche nei confronti di intermediari a partecipazione statale o regionale.

7. Con l'espressione «concessione di finanziamenti», sotto qualsiasi forma, si intende la concessione di crediti di cassa e di firma (avalli, fidejussioni ecc.).

8. Le disposizioni del Capo II della legge n. 197/91, non si applicano giusta quanto previsto dall'art. 8, comma 2-*ter*, alle seguenti categorie di intermediari:

società di factoring, iscritte all'albo di cui alla legge 21 febbraio 1991, n. 52; rimangono pertanto soggette all'iscrizione nell'Elenco esclusivamente le società esercenti l'attività di acquisto e cessione di crediti sorti al di fuori dell'esercizio di una impresa;

società finanziarie con funzioni di capogruppo di gruppi creditizi di cui al decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356;

cambiavalute autorizzati ai sensi dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148;

società finanziarie per l'innovazione e lo sviluppo delle piccole imprese di cui alla legge 5 ottobre 1991, n. 317.

Per contro, non rientrano nelle previsioni del menzionato art. 8, comma 2-*ter*, per carenza di un sistema di vigilanza equiparabile a quello previsto dalla legge 5 luglio 1991, n. 197:

le società cooperative che svolgano attività di cui all'art. 4, comma 2, della legge 5 luglio 1991, n. 197, sottoposte alla vigilanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577;

le società finanziarie sottoposte a vigilanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale ai sensi della legge 27 febbraio 1945, n. 49;

le società finanziarie tenute agli obblighi verso la CONSOB ai sensi della legge 7 giugno 1974, n. 216, e successive modificazioni.

9. Ai fini dell'iscrizione nell'elenco gli intermediari devono inoltrare apposita domanda, corredata dell'atto costitutivo, dello statuto e dell'ultimo bilancio approvato, ove disponibile, all'Ufficio italiano dei cambi - Via delle Quattro Fontane n. 123 - 00184 Roma, datata e sottoscritta dal legale rappresentante di cui vanno indicate le generalità; la stessa deve contenere i seguenti dati:

I) denominazione o ragione sociale;

II) forma societaria;

III) sede legale;

IV) codice fiscale;

V) capitale sottoscritto e versato in conformità delle disposizioni del codice civile;

VI) data prevista per la chiusura dell'esercizio sociale;

VII) indicazione delle attività esercitate o da esercitare:

concessione di finanziamenti, specificando se trattasi di «credito al consumo»;

locazione finanziaria;

assunzione di partecipazioni;

intermediazione in cambi;

servizi di incasso, pagamento e trasferimento di fondi;

emissione e gestione di carte di credito;

VIII) soggetti nei confronti dei quali sono esercitate le attività di cui al punto VII:

pubblico (cfr. definizione punto 3);

soci destinatari dell'attività di credito al consumo;

società controllate o collegate facenti parte di un gruppo ai sensi dell'art. 2359 del codice civile.

Gli intermediari, la cui attività non sia rivolta alle categorie sopra indicate, devono precisare nella domanda di iscrizione quali siano i soggetti destinatari della loro attività, esponendone le caratteristiche.

Il rappresentante legale degli intermediari deve altresì dichiarare, nell'ambito dell'istanza di iscrizione, che risultano rispettate le disposizioni di cui all'art. 8 della legge n. 197/91, in tema di «onorabilità dei soci e degli esponenti».

Per gli intermediari di nuova costituzione che intendano esercitare la propria attività nei confronti del pubblico o erogare credito al consumo, anche se nell'ambito dei propri soci, deve inoltre richiamarsi, nell'istanza di iscrizione, l'osservanza delle disposizioni di cui ai commi 3 e 4 dell'art. 6. Per quanto concerne il capitale sociale lo stesso deve essere interamente versato, secondo le modalità stabilite dal codice civile, nella misura minima fissata in conformità dei commi 2 e 2-*bis* del predetto art. 6.

Per le società di nuova costituzione e per le società costituite prima del 7 luglio 1991 che intendano esercitare una o più delle attività di cui all'art. 4, comma 2, l'iscrizione nell'elenco deve precedere l'inizio dell'attività.

9.1 Eventuali variazioni dei dati e delle informazioni forniti dagli intermediari ai fini dell'iscrizione devono essere, anche in considerazione delle precisazioni di cui alla presente circolare, comunicate all'Ufficio italiano dei cambi.

10. La cancellazione dall'Elenco può essere richiesta dagli intermediari, tra l'altro, nelle ipotesi di seguito indicate:

cessazione delle attività di cui all'art. 4, comma 2, che risulti anche da apposita variazione statutaria concernente l'oggetto sociale dell'intermediario;

venir meno «dell'esercizio in via prevalente» di una o più delle attività di cui al suindicato disposto di legge. Tale circostanza deve essere attestata con dichiarazione del rappresentante legale della società circa la non sussistenza della condizione prevista dal punto 2 della presente circolare con riguardo agli ultimi due bilanci approvati;

operazioni di fusione e o incorporazione che determinino il venir meno dell'intermediario iscritto;

adozione di provvedimenti di liquidazione compresa l'ipotesi di assoggettamento alle procedure previste del regio decreto-legge 16 marzo 1942, n. 267.

La richiesta di cancellazione va in ogni caso sottoscritta dal rappresentante legale della società, anche in considerazione di quanto disposto dal comma 9 dell'art. 6, documentando le motivazioni su cui si basa l'istanza di cancellazione.

11. Per le società nei cui confronti trovano applicazione le disposizioni di cui al capo II della legge 5 luglio 1991, n. 197, restano salve le prescrizioni previste da altre leggi.

Roma, 26 giugno 1992

Il Ministro: CARLI

92A3522

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Nomina del commissario del Governo nella regione Basilicata

Con decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1992, registrato alla Corte dei conti il 6 luglio 1992, registro n. 13 Presidenza, foglio n. 2, su'la proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro delle riforme istituzionali e gli affari regionali, ed il Ministro dell'interno, il prefetto dott. Giovanni Bianco, prefetto di Potenza, è stato nominato anche commissario del Governo nella regione Basilicata a decorrere dal 10 aprile 1992.

92A3501

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Mancata conversione del decreto-legge 26 maggio 1992, n. 295, recante: «Spese per il funzionamento del Ministero di grazia e giustizia».

Il decreto-legge 26 maggio 1992, n. 295, recante: «Spese per il funzionamento del Ministero di grazia e giustizia», non è stato convertito in legge nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione, avvenuta nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 122 del 26 maggio 1992.

92A3536

Mancata conversione del decreto-legge 26 maggio 1992, n. 297, recante: «Norme in materia di trattamento economico e di potenziamento dei mezzi delle Forze armate, nonché di spese connesse alla crisi del Golfo Persico».

Il decreto-legge 26 maggio 1992, n. 297, recante: «Norme in materia di trattamento economico e di potenziamento dei mezzi delle Forze armate, nonché di spese connesse alla crisi del Golfo Persico», non è stato convertito in legge nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione, avvenuta nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 122 del 26 maggio 1992.

92A3537

Mancata conversione del decreto-legge 26 maggio 1992, n. 298, recante: «Disposizioni concernenti l'estinzione dei crediti di imposta e la soppressione della ritenuta sugli interessi, premi ed altri frutti derivanti da depositi e conti correnti interbancari, agevolazioni tributarie per incentivare l'abbattimento delle emissioni inquinanti l'atmosfera, la gestione del gioco del lotto, nonché altre disposizioni tributarie e finanziarie».

Il decreto-legge 26 maggio 1992, n. 298, recante: «Disposizioni concernenti l'estinzione dei crediti di imposta e la soppressione della ritenuta sugli interessi, premi ed altri frutti derivanti da depositi e conti correnti interbancari, agevolazioni tributarie per incentivare l'abbattimento delle emissioni inquinanti l'atmosfera, la gestione del gioco del lotto, nonché altre disposizioni tributarie e finanziarie», non è stato convertito in legge nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione, avvenuta nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 122 del 26 maggio 1992.

92A3538

Mancata conversione del decreto-legge 26 maggio 1992, n. 299, recante: «Misure urgenti in materia di rapporti internazionali e di italiani all'estero».

Il decreto-legge 26 maggio 1992, n. 299, recante: «Misure urgenti in materia di rapporti internazionali e di italiani all'estero», non è stato convertito in legge nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione, avvenuta nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 122 del 26 maggio 1992.

92A3539

Trasferimento di notaio

Con decreto ministeriale 15 luglio 1992 Scognamiglio Giandomenico, notaio residente nel comune di Sezze, distretto notarile di Latina, è trasferito nel comune di Napoli, a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza.

92A3502

MINISTERO DELLE PARTECIPAZIONI STATALI

Nomina del commissario liquidatore dell'Ente partecipazioni e finanziamento industria manifatturiera

Con decreto in data 21 luglio 1992 del Ministro delle partecipazioni statali *ad interim*, di concerto con il Ministro del tesoro, il prof. avv. Alberto Predieri è stato nominato commissario liquidatore dell'Ente partecipazioni e finanziamento industria manifatturiera - EFIM, ai sensi e per gli effetti del decreto-legge 18 luglio 1992, n. 340.

92A3541

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazione all'Istituto nazionale per lo studio e la cura dei tumori, in Milano, a conseguire un legato

Con decreto ministeriale 1° giugno 1992, l'Istituto nazionale per lo studio e la cura dei tumori di Milano è stato autorizzato a conseguire il legato disposto dalla sig.ra Anna Stafico con testamento olografo pubblicato per atto dott. Edgardo Fasola, notaio in Milano, numero di repertorio 1728569 e consistente nella somma di lire 3 milioni.

92A3481

Autorizzazione alla Fondazione italiana per la ricerca sul cancro, in Milano, a conseguire un legato

Con decreto ministeriale 1° giugno 1992, la Fondazione italiana per la ricerca sul cancro di Milano è stata autorizzata a conseguire il legato disposto dalla sig.ra Elda Maria Morroto con testamento olografo pubblicato per atto dott. Cesare Dorsola, notaio in Firenze, numero di repertorio 181723/25158 e consistente nella somma di lire 10 milioni.

92A3482

Autorizzazione all'ospedale maggiore di Milano a conseguire un legato

Con decreto ministeriale 5 giugno 1992, l'ospedale maggiore di Milano è stato autorizzato a conseguire il legato disposto dalla sig.ra Flora Vercelloni con testamento olografo pubblicato per atto dott. Nicola Caputo, notaio in Milano, numero di repertorio 67768/6019 e consistente in titoli di Stato esistenti presso la Cassa di risparmio delle provincie lombarde ammontanti a L. 32.000.000 circa, più interessi maturati.

92A3483

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento di società cooperative

Con decreto ministeriale 21 aprile 1992 le seguenti società cooperative sono state sciolte ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori non essendovi rapporti patrimoniali da definire:

società cooperativa di produzione e lavoro «Cooperativa L'Arcobaleno S.r.l.», con sede in Isca Marina (Catanzaro), costituita per rogito Rao in data 19 gennaio 1985, rep. 11512, reg. soc. 3838, tribunale di Catanzaro;

società cooperativa di produzione e lavoro «Avvenire - Società cooperativa a r.l.», con sede in Ioppolo (Catanzaro), costituita per rogito Iannello in data 15 marzo 1988, rep. 10229, reg. soc. 1644, tribunale di Vibo Valentia;

società cooperativa di produzione e lavoro «Il Centrostudi - Società cooperativa a r.l.», con sede in Lamezia Terme (Catanzaro), costituita per rogito Fiore Melacrinis in data 9 dicembre 1985, rep. 80836, reg. soc. 1390, tribunale di Lamezia Terme;

società cooperativa di produzione e lavoro «Cooperativa artigiana ceramica Lamezia - S.r.l.», con sede in Lamezia Terme (Catanzaro), costituita per rogito Fiore Melacrinis in data 20 dicembre 1985, rep. 80910, reg. soc. 1406, tribunale di Lamezia Terme;

società cooperativa di produzione e lavoro «Cooperativa calabrese emigrati e famiglie - Società cooperativa a r.l., con sede in Lamezia Terme (Catanzaro), costituita per rogito Fiore Melanicris in data 30 aprile 1976, rep. 63844, reg. soc. 394, tribunale di Lamezia Terme;

società cooperativa edilizia «Melania - Società cooperativa edilizia a r.l.», con sede in Maida (Catanzaro), costituita per rogito Notaro in data 30 agosto 1977, rep. 31122, reg. soc. 453, tribunale di Lamezia Terme;

società cooperativa di produzione e lavoro «Cooperativa C.C.M. a r.l.», con sede in Pizzo (Catanzaro), costituita per rogito Romano in data 21 febbraio 1987, rep. 555, reg. soc. 1413, tribunale di Vibo Valentia;

società cooperativa di produzione e lavoro «Città futura - Soc. coop. a r.l.», con sede in Sant'Andrea Apostolo dello Jonio (Catanzaro), costituita per rogito Rao in data 8 luglio 1988, rep. 19366, reg. soc. 5147, tribunale di Catanzaro;

società cooperativa di produzione e lavoro «Adria Tour S.r.l.», con sede in Sant'Andrea Apostolo dello Jonio (Catanzaro), costituita per rogito Rao in data 2 marzo 1978, rep. 1374, reg. soc. 2292, tribunale di Catanzaro;

società cooperativa di produzione e lavoro «Sud impianti - Società cooperativa a r.l.», con sede in San Nicola da Crissa (Catanzaro), costituita per rogito Comerci in data 25 novembre 1986, rep. 6840, reg. soc. 1352, tribunale di Vibo Valentia;

società cooperativa edilizia «Brutium - Cooperativa edilizia S.r.l.», con sede in San Vito sullo Jonio (Catanzaro), costituita per rogito Rao in data 5 giugno 1981, rep. 5424, reg. soc. 2862, tribunale di Catanzaro;

società cooperativa edilizia «Valentino S.r.l.», con sede in Satriano (Catanzaro), costituita per rogito Rao in data 14 febbraio 1985, rep. 11698, reg. soc. 3868, tribunale di Catanzaro;

società cooperativa mista «Futura - Società cooperativa a r.l.», con sede in Serra San Bruno (Catanzaro), costituita per rogito Comerci in data 10 aprile 1985, rep. 4175, reg. soc. 1010, tribunale di Vibo Valentia;

società cooperativa di produzione e lavoro «La Mimosa a r.l.», con sede in Soriano Calabro (Catanzaro), costituita per rogito Comerci in data 13 gennaio 1984, rep. 2467, reg. soc. 829, tribunale di Vibo Valentia;

società cooperativa edilizia «Cooperativa edificatrice Nuova Soverato» a r.l., con sede in Soverato (Catanzaro), costituita per rogito 19 ottobre 1950, rep. 4272, reg. soc. 925, tribunale di Catanzaro;

società cooperativa edilizia «Società cooperativa edilizia Progetto Apollo - S.r.l.», con sede in Soverato (Catanzaro), costituita per rogito Naso in data 14 ottobre 1982, rep. 7544, reg. soc. 3186, tribunale di Catanzaro;

società cooperativa di produzione e lavoro «Ulisse - Società cooperativa a r.l.», con sede in Squillace (Catanzaro), costituita per rogito Gemini in data 15 ottobre 1985, rep. 25325, reg. soc. 4067, tribunale di Catanzaro;

società cooperativa mista «Cooperativa Sirio a r.l.», con sede in Tropea (Catanzaro), costituita per rogito Scordamaglia in data 7 febbraio 1986, rep. 6748, reg. soc. 1186, tribunale di Vibo Valentia;

società cooperativa mista «Rinnovamento 78 - Società cooperativa a r.l.», con sede in Vibo Valentia (Catanzaro), costituita per rogito Miceli in data 13 novembre 1978, rep. 8494, reg. soc. 407, tribunale di Vibo Valentia.

92A3508

Revoca degli amministratori e dei sindaci della società cooperativa «Domus Excelsa» a r.l., in Barletta, e nomina del commissario governativo.

Con decreto ministeriale 27 giugno 1992, ai sensi dell'art. 2543 del codice civile, sono stati revocati gli amministratori ed i sindaci della società cooperativa «Domus Excelsa» a r.l., con sede in Barletta (Bari), costituita il 24 settembre 1971 per rogito notaio dott. Enrico Di Martino ed è nominato commissario governativo, per un periodo di dodici mesi l'avv. Angelo Maria Romano.

92A3509

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — **L'avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. **L'errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al decreto del Ministro della sanità 3 luglio 1992 recante: «Indicazione delle informazioni e dei documenti da produrre a corredo della domanda di autorizzazione all'immissione in commercio di una specialità medicinale». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 165 del 15 luglio 1992).

Nel titolo del decreto citato in epigrafe, riportato nel sommario ed alla pag. 7, seconda colonna, della suindicata *Gazzetta Ufficiale*, dove è scritto: «Indicazione delle informazioni e dei documenti da produrre a corredo *della domanda di autorizzazione* all'immissione in commercio di *una* specialità *medicinale*», si legga: «Indicazione delle informazioni e dei documenti da produrre a corredo *delle domande di modifica di autorizzazioni* all'immissione in commercio di specialità *medicinali per uso umano*».

92A3511

Comunicato relativo al decreto-legge 21 luglio 1992, n. 345, recante: «Misure urgenti in campo economico e sociale»
(Decreto-legge pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 170 del 21 luglio 1992)

Nel decreto-legge citato in epigrafe, alla pag. 27, prima colonna, della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, all'art. 8, comma 6, dove è scritto: «... attribuite in concessione alla società per azioni *derivate* per effetto della trasformazione.», si legga: «... attribuite in concessione alla società per azioni *derivata* per effetto della trasformazione.»; alla stessa pagina, all'art. 8, comma 7, dove è scritto: «... ad emettere obbligazioni convertibili, anche con "*varrants*", ...», si legga: «... ad emettere obbligazioni convertibili, anche con "*warrants*", ...».

90A3548

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
Libreria PIROLA MAGGIOLI
di De Luca
Via A. Herio, 21

◇ **PESCARA**
Libreria COSTANTINI
Corso V. Emanuele, 146
Libreria dell'UNIVERSITÀ
di Lidia Cornacchia
Via Galilei, angolo via Gramsci

◇ **TERAMO**
Libreria IPOTESI
Via Oberdan, 9

BASILICATA

◇ **MATERA**
Cartolibreria
Eredi ditta MONTEMURRO NICOLA
Via delle Beccherie, 69

◇ **POTENZA**
Ed. Libr. PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
Libreria G. MAURO
Corso Mazzini, 89

◇ **COSENZA**
Libreria DOMUS
Via Monte Santo

◇ **PALMI (Reggio Calabria)**
Libreria BARONE PASQUALE
Via Roma, 31

◇ **REGGIO CALABRIA**
Libreria PIROLA MAGGIOLI
di Fiorelli E.
Via Buozzi, 23

◇ **SOVERATO (Catanzaro)**
Rivendita generi Monopolio
LEOPOLDO MICO
Corso Umberto, 144

CAMPANIA

◇ **ANGRI (Salerno)**
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Goti, 4

◇ **AVELLINO**
Libreria CESA
Via G. Nappi, 47

◇ **BENEVENTO**
Libreria MASONE NICOLA
Viale dei Rettori, 71

◇ **CASERTA**
Libreria CROCE
Piazza Dante

◇ **CAVA DEI TIRRENI (Salerno)**
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 253

◇ **FORIO D'ISCHIA (Napoli)**
Libreria MATTERA

◇ **NOCERA INFERIORE (Salerno)**
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile ang. via S. Matteo, 51

◇ **SALERNO**
Libreria ATHENA S.a.s.
Piazza S. Francesco, 66

EMILIA-ROMAGNA

◇ **ARGENTA (Ferrara)**
C.S.P. - Centro Servizi Polivalente S.r.l.
Via Matteotti, 36/B

◇ **FORLÌ**
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica, 54
Libreria MODERNA
Corso A. Diaz, 2/F

◇ **MODENA**
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210

◇ **PARMA**
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo

◇ **PIACENZA**
Tip. DEL MAINO
Via IV Novembre, 160

◇ **RAVENNA**
Libreria TARANTOLA
Via Matteotti, 37

◇ **REGGIO EMILIA**
Libreria MODERNA
Via Guido da Castello, 11/B

◇ **RIMINI (Forlì)**
Libreria DEL PROFESSIONISTA
di Giorgi Egidio
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 16

◇ **PORDENONE**
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre

◇ **TRIESTE**
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
Libreria TERGESTE S.a.s.
Piazza della Borsa, 15

◇ **UDINE**
Cartolibreria UNIVERSITAS
Via Pracchiuso, 19
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
Libreria TARANTOLA
Via V. Veneto, 20

LAZIO

◇ **APRILIA (Latina)**
Ed. BATTAGLIA GIORGIA
Via Mascagni

◇ **FROSINONE**
Cartolibreria LE MUSE
Via Marittima, 15

◇ **LATINA**
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30

◇ **LAVINIO (Roma)**
Edicola di CIANFANELLI A. & C.
Piazza del Consorzio, 7

◇ **RIETI**
Libreria CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8

◇ **ROMA**
AGENZIA 3A
Via Aureliana, 59
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro, 124
Ditta BRUNO E ROMANO SGUEGLIA
Via Santa Maria Maggiore, 121
Cartolibreria ONORATI AUGUSTO
Via Raffaele Garofalo, 33
Libreria GABRIELE MARIA GRAZIA
c/o Chiosco Pretura di Roma
Piazzale Clodio

◇ **SORA (Frosinone)**
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E. Zincone, 28

◇ **TIVOLI (Roma)**
Cartolibreria MANNELLI
di Rosarita Sabatini
Viale Mannelli, 10

◇ **TUSCANIA (Viterbo)**
Cartolibreria MANCINI DUILIO
Viale Trieste

◇ **VITERBO**
Libreria "AR" di Massi Rossana e C.
Palazzo Uffici Finanziari
Località Pietrare

LIGURIA

◇ **IMPERIA**
Libreria ORLICH
Via Amendola, 25

◇ **LA SPEZIA**
Libreria CENTRALE
Via Colli, 5

◇ **SAVONA**
Libreria IL LEGGIO
Via Montenotte, 36/R

LOMBARDIA

◇ **ARESE (Milano)**
Cartolibreria GRAN PARADISO
Via Valera, 23

◇ **BERGAMO**
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII, 74

◇ **BRESCIA**
Libreria QUERINIANA
Via Trieste, 13

◇ **COMO**
Libreria NANI
Via Cairoli, 14

◇ **CREMONA**
Libreria DEL CONVEGNO
Corso Campi, 72

◇ **MANTOVA**
Libreria ADAMO DI PELLEGRINI
di M. Di Pellegrini e D. Ebbi S.n.c.
Corso Umberto I, 32

◇ **PAVIA**
GARZANTI Libreria internazionale
Palazzo Università
Libreria TICINUM
Corso Mazzini, 2/C

◇ **SONDRIO**
Libreria ALESSO
Via dei Caimi, 14

◇ **VARESE**
Libreria PIROLA
Via Albuzzi, 8
Libreria PONTIGGIA e C.
Corso Moro, 3

MARCHE

◇ **ANCONA**
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5

◇ **ASCOLI PICENO**
Libreria MASSIMI
Corso V. Emanuele, 23
Libreria PROPERI
Corso Mazzini, 188

◇ **MACERATA**
Libreria MORICHETTA
Piazza Annessione, 1
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica, 11

◇ **PESARO**
LA TECNOGRAFICA
di Mattioli Giuseppe
Via Mameli, 80/82

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
DI.E.M. Libreria giuridica
c/o Palazzo di Giustizia
Viale Elena, 1

◇ **ISERNIA**
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE

◇ **ALESSANDRIA**
Libreria BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
Libreria BOFFI
Via dei Martiri, 31

◇ **ALBA (Cuneo)**
Casa Editrice ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19

◇ **ASTI**
Libreria BORELLI TRE RE
Corso Alfieri, 364

◇ **BIELLA (Vercelli)**
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 6

◇ **CUNEO**
Casa Editrice ICAP
Piazza D. Galimberti, 10

◇ **TORINO**
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà, 20
SO.CE.DI. S.r.l.
Via Roma, 80

PUGLIA

◇ **ALTAMURA (Bari)**
JOLLY CART di Lorusso A. & C.
Corso V. Emanuele, 65

◇ **BARI**
Libreria FRANCO MILELLA
Viale della Repubblica, 16/B
Libreria LATERZA e LAVIOSA
Via Crisanzio, 16

◇ **BRINDISI**
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4

◇ **CORATO (Bari)**
Libreria GIUSEPPE GALISE
Piazza G. Matteotti, 9

◇ **FOGGIA**
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante, 21

◇ **LECCE**
Libreria MILELLA
Via Palmieri, 30

◇ **MANFREDONIA (Foggia)**
IL PAPIRO - Rivendita giornali
Corso Manfredi, 126

◇ **TARANTO**
Libreria FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **ALGHERO (Sassari)**
Libreria LOBRANO
Via Sassari, 65

◇ **CAGLIARI**
Libreria DESSI
Corso V. Emanuele, 30/32

◇ **NUORO**
Libreria DELLE PROFESSIONI
Via Manzoni, 45/47

◇ **ORISTANO**
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70

◇ **SASSARI**
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 10

SICILIA

◇ **AGRIGENTO**
Libreria L'AZIENDA
Via Callicratide, 14/16

◇ **CALTANISSETTA**
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto I, 36

◇ **CATANIA**
ENRICO ARLIA
Rappresentanze editoriali
Via V. Emanuele, 62
Libreria GARGIULO
Via F. Riso, 56/58
Libreria LA PAGLIA
Via Etnea, 393/395

◇ **ENNA**
Libreria BUSCEMI G. B.
Piazza V. Emanuele

◇ **FAVARA (Agrigento)**
Cartolibreria MILIOTO ANTONINO
Via Roma, 60

◇ **MESSINA**
Libreria PIROLA
Corso Cavour, 47

◇ **PALERMO**
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia, 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Don Bosco, 3
Libreria FLACCOVIO S.F.
Piazza V. E. Orlando, 15/16

◇ **RAGUSA**
Libreria E. GIGLIO
Via IV Novembre, 39

◇ **SIRACUSA**
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza, 22

◇ **TRAPANI**
Libreria LO BUE
Via Cassio Cortese, 8

TOSCANA

◇ **AREZZO**
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42

◇ **FIRENZE**
Libreria MARZOCCO
Via de' Martelli, 22 R

◇ **GROSSETO**
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci, 9

◇ **LIVORNO**
Libreria AMEDEO NUOVA
di Quilici Irma & C. S.n.c.
Corso Amedeo, 23/27

◇ **LUCCA**
Libreria BARONI
Via S. Paolino, 45/47
Libreria Prof.le SESTANTE
Via Montanara, 9

◇ **MASSA**
GESTIONE LIBRERIE
Piazza Garibaldi, 8

◇ **PISA**
Libreria VALLERINI
Via dei Mille, 13

◇ **PISTOIA**
Libreria TURELLI
Via Macallè, 37

◇ **SIENA**
Libreria TICCI
Via delle Terme, 5/7

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
Libreria EUROPA
Corso Italia, 6

◇ **TRENTO**
Libreria DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO (Perugia)**
Libreria LUNA di Verri e Bibi s.n.c.
Via Gramsci, 41

◇ **PERUGIA**
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 82

◇ **TERNI**
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

◇ **BELLUNO**
Cartolibreria BELLUNESE
di Baldan Michela
Via Loreto, 22

◇ **PADOVA**
Libreria DRAGHI - RANDI
Via Cavour, 17

◇ **ROVIGO**
Libreria PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2

◇ **TREVISO**
Libreria CANOVA
Via Calmaggiore, 31

◇ **VENEZIA**
Libreria GOLDONI
Calle Goldoni 4511

◇ **VERONA**
Libreria GHELFI & BARBATO
Via Mazzini, 21
Libreria GIURIDICA
Via della Costa, 5

◇ **VICENZA**
Libreria GALLA
Corso A. Palladio, 41/43

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le Concessionarie speciali di:**
  BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, Cartiere Miliani Fabriano - S.p.a., via Cavour, 17;
- **presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1992

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1992
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1992 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1992

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:

- annuale	L. 330.000
- semestrale	L. 180.000

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:

- annuale	L. 60.000
- semestrale	L. 42.000

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:

- annuale	L. 185.000
- semestrale	L. 100.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:

- annuale	L. 60.000
- semestrale	L. 42.000

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:

- annuale	L. 185.000
- semestrale	L. 100.000

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, e i fascicoli delle quattro serie speciali:

- annuale	L. 635.000
- semestrale	L. 350.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto con la somma di* **L. 80.000,** *si avrà diritto a ricevere l'indice repertorio annuale cronologico per materie 1992.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L. 1.200
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.200
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L. 2.400
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni sedici pagine o frazione	L. 1.200
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 115.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 75.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 7.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1992
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L. 1.300.000
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L. 1.500
per ogni 96 pagine successive	L. 1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 295.000
Abbonamento semestrale	L. 180.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189

* 4 1 1 1 0 0 1 7 4 0 9 2 *

L. 1.200